



Edizione: Febbraio 2000

Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UDINE
" per ignem per undas celerrime "

G U I D A T E C N I C A N . 1

**OBBLIGHI, CONTROLLI, PROCEDURE
E DOCUMENTAZIONI TECNICHE
NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI**

- ◆ *ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO*
- ◆ *ATTIVITÀ NON SOGGETTE A CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI*
- ◆ *PROCEDURE E DOCUMENTAZIONI PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO PER I PROCEDIMENTI DI:*
 - *RICHIESTA DI ESAME PROGETTO E PARERE DI CONFORMITÀ*
 - *RICHIESTA DI COLLAUDO PER IL RILASCIO DEL C.P.I.*
 - *AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*
 - *RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI*
 - *PROCEDIMENTO DI DEROGA*
 - *NULLA OSTA PROVVISORIO (NOP)*
- ◆ *TARIFFE E DURATA DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI*
- ◆ *MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE NUOVE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI*

Dott. Ing. Amedeo Monaco



**OBBLIGHI, CONTROLLI, PROCEDURE E DOCUMENTAZIONI TECNICHE
NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI**

<i>I N D I C E</i>		<i>pag</i>
1 - SCOPO DELLA GUIDA TECNICA		3
2 - OBBLIGHI E CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI		3
2.1 - GENERALITÀ		3
2.2 - ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO		4
2.2.1 - D.M. 16.2.1982 - DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE DI PREVENZIONE INCENDI		5
2.2.2 - DPR 26.5.1959, N. 689 - DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE E LAVORAZIONI SOGGETTE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, AL PREVENTIVO ESAME ED AL COLLAUDO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO		11
2.3 - ATTIVITÀ NON SOGGETTE A CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI		15
3 - LA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO: LE NUOVE PROCEDURE		19
3.1 - GENERALITÀ		19
3.2 - RICHIESTA DI ESAME PROGETTO E PARERE DI CONFORMITÀ		23
3.2.1 - PROCEDURE		23
3.2.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA		26
3.2.2.1 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO		27
3.2.2.2 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO		30
3.2.2.3 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA A MODIFICHE, O AMPLIAMENTI, O RISTRUTTURAZIONI DI UNA PARTE DELL'ATTIVITÀ		31
3.3 - RICHIESTA DI COLLAUDO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI		32
3.3.1 - PROCEDURE		32
3.3.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA		35
3.4 - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ		39
3.5 - RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI		40
3.5.1 - PROCEDURE		40
3.5.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA		42
3.6 - PROCEDIMENTO DI DEROGA		42
3.6.1 - PROCEDURE		42
3.6.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA		44
3.7 - VALIDITÀ DEL NULLA OSTA PROVVISORIO (NOP)		44
3.8 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE		46
3.9 - TARIFFE E DURATA DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (DM 16.2.1982)		47
3.10 - MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE NUOVE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI		58

1 - SCOPO DELLA GUIDA TECNICA

Scopo di questa Guida Tecnica è quello di fornire indicazioni generali su obblighi, controlli e procedure di prevenzione incendi, e sulle documentazioni tecniche da presentare per la richiesta del parere di conformità, per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, e per gli altri procedimenti previsti per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

Vengono altresì evidenziate importanti considerazioni sulle attività non soggette a controlli di prevenzione incendi, per le quali è comunque necessario adottare idonee misure di sicurezza antincendio.

2 - OBBLIGHI E CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

2.1 - GENERALITÀ

Fare “PREVENZIONE INCENDI” significa, sostanzialmente, prevedere e prevenire le cause che possono determinare un incendio, e porre in atto tutti quei provvedimenti idonei ad evitare che l'incendio abbia luogo, o a minimizzarne le conseguenze.

Occorre quindi imparare a conoscere e ad applicare le norme ed i criteri tecnici di sicurezza antincendio, sia per poter verificare l'avvenuta e corretta applicazione di tali criteri, sia per poter procedere alla progettazione ed all'esecuzione degli adeguamenti eventualmente necessari, sia per poter ottenere le autorizzazioni e/o certificazioni necessarie.

È tuttavia doveroso evidenziare che operare correttamente nell'ambito della sicurezza antincendio è attualmente piuttosto complesso per coloro che non siano già esperti nel campo, a causa di una notevole frammentarietà della normativa tecnica e procedurale, nonché a causa di carenze o assenze di precise indicazioni tecniche in molti casi di attività soggette a controlli di Prevenzione Incendi.

Nel seguito si intendono precisare i concetti più importanti per gli aspetti procedurali.

Le varie attività presenti nel mondo che ci circonda (*attività industriali, attività artigianali, attività commerciali, attività pubbliche, attività private, etc.*), da un punto di vista autorizzativo possono distinguersi in:

⇒ **ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO;**

⇒ **ATTIVITÀ NON SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO;**

Tale distinzione è molto importante perché, mentre per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco è previsto un preciso ed obbligatorio iter procedurale, finalizzato al rilascio del “*Certificato di Prevenzione Incendi*” e dettagliatamente descritto nel seguito, per le attività non soggette a controlli di prevenzione incendi, invece, non è previsto alcun iter burocratico, pur sussistendo comunque un obbligo di adempimenti in tema di sicurezza antincendio.

Infatti l'eventuale esenzione dai cosiddetti “*controlli*” obbligatori, non esenta assolutamente il “*titolare dell'attività*” dall'obbligo di attuare ed osservare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari per la sicurezza dell'attività, sia per la tutela della incolumità dei lavoratori addetti, sia per la tutela della incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti, per cui la differenza tra le due “*categorie*” di attività è certamente più formale e procedurale che sostanziale.

2.2 - ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO

Sono soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco le attività elencate nel D.M. 16.2.1982 ed in Tab. A o B del DPR 689/59.

Per tali attività i controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, si esplicano, di norma, in due fasi distinte :

⇒ In una prima fase occorre sottoporre ad approvazione il progetto che prevede la realizzazione di una nuova attività e/o le modifiche che intervengono successivamente, variando le condizioni di sicurezza a suo tempo valutate, ed ottenere il “**parere di conformità**” da parte dei vigili del fuoco;

In tale fase di **esame progetto** è opportuno e necessario fornire tutti i riferimenti interessanti la prevenzione incendi nel modo più dettagliato possibile, al fine di evitare la mancata valutazione preventiva di elementi che potrebbero poi rivelarsi importanti per la sicurezza.

È altresì comunque necessario che qualsiasi ulteriore e successiva variazione progettuale venga nuovamente sottoposta ad approvazione VF prima della sua realizzazione.

⇒ La seconda fase dei controlli di prevenzione incendi è invece, di norma, costituita dal **sopralluogo tecnico**, che, per le attività elencate nel DM 16.2.1982, è finalizzato al rilascio del **CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)**.

All'atto di tale sopralluogo, tramite accertamenti diretti in loco, e tramite documentazioni, certificazioni e dichiarazioni, sarà verificata la piena conformità dell'attività (*strutture, materiali, impianti, allestimenti, etc.*) al progetto approvato, alle prescrizioni impartite, alla normativa vigente, ed alle norme di buona tecnica.

È importante ricordare che il sopralluogo tecnico finale per l'accertamento della corretta realizzazione di opere ed impianti ai fini della sicurezza antincendio (*ad esempio per il rilascio del CPI*) può essere effettuato solo dopo il definitivo completamento dell'opera da collaudare, comprensiva di impianti ed arredi interni, e che il CPI è un atto definitivo, relativo a tutto il complesso realizzato (anche se questo dovesse comprendere come parti integranti più attività soggette a controllo VF).

Il rilascio del “*certificato di prevenzione incendi*” rappresenta normalmente l'esito finale e naturale di un percorso procedurale finalizzato alla definizione ed al controllo delle condizioni di sicurezza antincendio di una attività soggetta a controlli di prevenzione incendi.

Infatti il DPR 577/82, all'art. 17, definisce ufficialmente il significato di “*Certificato di prevenzione Incendi*” quale attestazione che “*l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia ed alle prescrizioni dell'autorità competente*”.

Tuttavia, in alcuni casi particolari e poco frequenti, esistono attività per le quali sussiste comunque l'obbligo di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ma non è previsto il rilascio del CPI; tali casi sono:

- Se una attività è soggetta al controllo VF per effetto del DPR 689/59, ma non rientra anche tra quelle elencate dal DM 16.2.1982 (*vedere nel*

seguito i due elenchi di attività soggette a controlli), è comunque obbligatorio richiedere ed effettuare l'esame di un progetto, ed una visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni; ma, a seguito del sopralluogo, non si rilascia il CPI, ma solo una dichiarazione di conformità

- Se un impianto di produzione di calore (es: centrale termica per riscaldamento locali) è alimentato a combustibile liquido (gasolio od olio combustibile), con potenzialità compresa tra 30.000 e 100.000 kcal/h, e se è installato in un Comune compreso nella zona A o B della legge 615\66 (es. Udine), è comunque obbligatorio il controllo VF (esame progetto e sopralluogo), ma per tali impianti non si rilascia il CPI, ma solo una dichiarazione di conformità normativa.

È da evidenziare che la descrizione dei controlli di prevenzione incendi fin qui accennata rappresenta solo una schematizzazione di larga massima, perché le possibili fasi procedurali sono molto più complesse ed articolate.

Nel seguito si riportano integralmente gli elenchi delle attività soggette a controlli di prevenzione incendi (DM 16.2.1982; DPR 689/59 -Tab. A e B), e si descrivono dettagliatamente le nuove procedure, profondamente modificate da recenti normative per le attività elencate dal DM 16.2.1982.

2.2.1 - D.M. 16.2.1982 - DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE DI PREVENZIONE INCENDI

Il D.M. 16.2.1982 (G.U. n. 98 del 9.4.1982) contiene un elenco di 97 diverse attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

Inoltre, il D.M. 16.2.1982 contiene un unico articolo che precisa alcune procedure di prevenzione incendi di notevole interesse, quali :

- Per tutte le attività elencate è necessario il parere preventivo a seguito di un esame del progetto, e l'esercizio dell'attività è subordinato a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ;
- La periodicità di validità del Certificato di Prevenzione Incendi viene articolata in 6 e 3 anni per le diverse attività, ed in alcuni casi è previsto un rilascio "una tantum";
- Il Certificato di Prevenzione Incendi deve essere comunque rinnovato, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati, nei seguenti casi :
 - quando intervengono modifiche di lavorazione o di struttura;
 - nei casi di nuova destinazione dei locali;
 - nei casi di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi;
 - ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate;

Viene inoltre chiarito, in modo inequivocabile, che "agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di Prevenzione Incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale".

Il testo dell'articolo unico è il seguente:

..... omissis

“I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del “Certificato di prevenzione incendi”, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del “Certificato di prevenzione incendi” quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già lasciati.

La scadenza dei “Certificati di prevenzione incendi” già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico “Certificato di prevenzione incendi” relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.”

L'elenco delle 97 attività soggette a controllo comprende la grande maggioranza delle attività industriali, molte attività ad uso pubblico con prevedibili elevati affollamenti, ed alcuni impianti o attività specifiche ritenute potenzialmente a rischio di incendio.

Per ciascuna delle attività descritte nell'elenco è indicato un limite minimo dimensionale (es: numero di persone; superficie; potenzialità quantitativi di materiale in deposito e/o lavorazione); i controlli di prevenzione incendi (esame preventivo del progetto e controllo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi) sono obbligatori al di sopra dei limiti minimi indicati.

Accanto ad ogni attività descritta nell'elenco, è indicata la periodicità di validità del Certificato di Prevenzione Incendi (3 anni; 6 anni; una tantum [u.t.]); per alcune attività possono essere indicate periodicità diverse di validità del CPI, in relazione alla dimensione o potenzialità dell'attività

Di seguito si riporta integralmente l'elenco delle 97 attività soggette a controllo.

⇒ **D.M. 16.2.1982 - ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI** (art. 4 della legge 26.7.1965, n. 966)

N.	ATTIVITÀ	periodicità
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm ³ /h	3
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h	6
3	Depositi e rivendita di gas combustibili in bombole :	
	a - compressi :	
	- per capacità complessiva da 0,75 a 2 m ³	6
	- per capacità complessiva superiore a 2 m ³	3
	b - disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) :	
	- per quantitativi complessivi fino a 500 kg	6
	- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	3
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi :	
	a - compressi :	
	- per capacità complessiva da 0,75 a 2 m ³	6
	- per capacità complessiva superiore a 2 m ³	3
	b - disciolti o liquefatti :	
	- per capacità complessiva da 0,3 a 2 m ³	6
	- per capacità complessiva superiore a 2 m ³	3
5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi :	
	a - compressi per capacità complessiva superiore a 3 m ³	6
	b - liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m ³	3
6	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	u.t.
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	6
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	6
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	6
10	Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi	6
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	6
12	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	3
13	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 8,5 m ³	3
14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili	6
15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato (<i>testo modificato dal DM 27.3.1985</i>)	
	- per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m ³	6
	- per uso industriale o artigianale o agricolo o privato con capacità geometrica complessiva superiore a 25 m ³	3
16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:	
	- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m ³	6
	- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m ³	3
17	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore a 1 m ³	6

N.	ATTIVITÀ	periodicità
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri, lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	3
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:	
	- con quantitativi da 500 a 1.000 kg	6
	- con quantitativi superiori a 1.000 kg	3
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili oltre 5 addetti	6
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:	
	- con capacità da 0,2 a 10 m ³	6
	- con capacità superiore a 10 m ³	3
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5	3
24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	3
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai D.M. 18.10.1973 e 18.9.1975, e successive modificazioni ed integrazioni	6
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	3
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-ferrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette ad accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	3
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi	6
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	3
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e a leghe ad alto tenore di magnesio	3
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 quintali e relativi depositi	6
36	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	6
42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	6
44	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	6

N.	ATTIVITÀ	periodicità
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.	3
46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del DM 30.11.1983 (<i>testo modificato dal DM 30.10.1986</i>)	
	- da 500 a 1000 q.li	6
	- superiori a 1000 q.li	3
47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:	
	- da 50 a 1.000 q.li	6
	- oltre 1.000 q.li	3
48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:	
	- da 50 a 1.000 q.li	6
	- oltre 1.000 q.li	3
49	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:	
	- da 25 a 75 addetti	6
	- oltre 75 addetti	3
50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6
51	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	6
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6
53	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	6
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	6
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 quintali	6
56	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6
57	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3
58	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	6
59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	3
60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 quintali	6
63	Centrali termoelettriche	3
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw	6
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
69	Cantieri navali con oltre 5 addetti	6
70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre 5 addetti	6

N.	ATTIVITÀ	periodicità
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti	6
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	6
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	3
74	Cementifici	3
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31.12.1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185)	6
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R.13.2.1964, n 185)	6
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31.12.1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.1965, n. 1704)	6
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	6
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31.12.1962, n. 1860)	6
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego : - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.	6
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti	u.t.
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	6
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	6
87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi	6
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m ²	
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	6
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	u.t.
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	6
93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti	6
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	u.t.
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29.5.1963, n. 1497	u.t.
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886	u.t.
97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	u.t.

2.2.2 - DPR 26.5.1959, N. 689 - DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE E LAVORAZIONI SOGGETTE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, AL PREVENTIVO ESAME ED AL COLLAUDO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

In applicazione dell'articolo 36 del DPR 547/55, è stato emanato il DPR 25.5.1959, n. 689 (G.U. n. 212 del 4.9.1959), che determina una precisa individuazione di aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al preventivo esame ed al collaudo dei vigili del fuoco.

Il DPR 547/55, pur non essendo una normativa specificamente dedicata alla prevenzione incendi, contiene tuttavia importanti riferimenti a tale materia; nell'ambito del *Capo VI*, intitolato: *“Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche”*, troviamo gli articoli 36 e 37, raggruppati significativamente sotto la dizione *“Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del Fuoco”*, che di seguito si riportano:

▪ *Art. 36 - L e aziende e le lavorazioni:*

- a) *nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;*
- b) *che, per dimensioni, ubicazioni ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori;*

sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio.

La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.

- *Art. 37 - I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.*

..... *Omissis*

Quali siano le aziende e le lavorazioni di cui si parla nei commi a) e b) dell'art. 36 non è precisato nel DPR 547, ma viene determinato successivamente, nel D.P.R. 25.5.1959, n. 689.

Tale DPR 689 contiene due tabelle con elencazione di aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei Vigili del Fuoco : una **Tabella A**, che elenca **54** attività soggette, ed una **Tabella B**, che elenca **7** attività.

Tali Tabelle A e B, tutt'oggi ancora pienamente valide, determinano un primo elenco di attività obbligatoriamente soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

È importante evidenziare che tali tabelle A e B sono tutt'oggi ancora pienamente valide, e quindi, nella fase di verifica di assoggettabilità o meno di una attività al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco, è necessario considerare anche gli elenchi contenuti in tali tabelle.

Alcuni potrebbero erroneamente ritenere che il DM 16.2.1982, essendo molto successivo al DPR 689/59, abbia ricompreso nel suo ambito tutte le attività elencate nelle tabelle A e B; ciò è vero solo parzialmente, e le tabelle A e B devono sempre essere considerate per le seguenti motivazioni:

Il DM 16.2.1982 ed il DPR 689/59 sono normative finalizzate ad esigenze diverse: la prima è una norma di sola prevenzione incendi, mentre la seconda deriva da una norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (DPR 547/55); per tale motivo le attività soggette a controlli sono definite secondo impostazioni del tutto diverse, per cui un'attività potrebbe rientrare nella definizione di una norma, e non in quella dell'altra norma (es: l'attività n. 47 del DM 16.2.1982 è riferita a "stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 q.li" ; l'attività n. 2 di Tabella B è riferita a "fabbriche di mobili e infissi con oltre 50 addetti").

Alcune attività possono essere previste da una sola delle due normative (es: l'attività n. 7 di Tabella B è riferita a "attività esercitate nei locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupate contemporaneamente oltre 15 addetti"; tale attività non trova riscontro nel DM 16.2.1982).

Il DM 16.2.1982 è una norma a carattere unicamente amministrativo, mentre il DPR 689/59 è una norma con rilevanza penale; questo significa che l'eventuale inosservanza agli obblighi di controllo per una attività elencata in tabella A o B costituisce reato penale, al contrario di quanto avviene per l'inosservanza degli obblighi di controllo previsti dal DM.

Si evidenzia infine (come già descritto anche in precedenza), che per attività eventualmente soggette a controllo per effetto del solo DPR 689/59 (e quindi non elencate anche dal DM 16.2.1982), a seguito della visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati (che rimane comunque necessaria), non si rilascia il CPI (perché non previsto da quella normativa), ma solo una dichiarazione di conformità.

Di seguito si riporta integralmente il contenuto del DPR 689/59.

⇒ **DPR 26.5.1959, N. 689 - DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE E LAVORAZIONI SOGGETTE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, AL PREVENTIVO ESAME ED AL COLLAUDO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO**

Articolo unico

Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate con le tabelle A e B annesse al presente decreto.

➤ **TABELLA A - AZIENDE E LAVORAZIONI NELLE QUALI SI PRODUCONO, SI IMPIEGANO, SI SVILUPPANO E SI DETENGONO PRODOTTI INFIAMMABILI, INCENDIABILI O ESPLODENTI (ART. 36, LETT. A, DEL D.P.R. 27.4.1955, N. 547).**

D E N O M I N A Z I O N E E S E T T O R E D I A T T I V I T À

- 1 - Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi.
- 2 - Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni.
- 3 - Aziende per la produzione di gas combustibili compressi, disciolti o liquefatti.

- 4 - Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per capacità complessiva delle bombole superiori a 2.000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg.
- 5 - Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.
- 6 - Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi.
- 7 - Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburanti.
- 8 - Impianti per la saldatura o per il taglio di metalli, con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.
- 9 - Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 cannelli a gas.
- 10 - Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli oli minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli oli minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e lavorazione di oli lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
- 11 - Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg.
- 12 - Autorimesse pubbliche.
- 13 - Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna.
- 14 - Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
- 15 - Estrazione di olii con solventi infiammabili.
- 16 - Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi.
- 17 - Produzione di acqua ragia vegetale.
- 18 - Lavatura a secco con solventi infiammabili.
- 19 - Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiore a 500 kg.
- 20 - Produzione di vernici con solventi infiammabili.
- 21 - Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii cresolati.
- 22 - Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili.
- 23 - Produzione e depositi di solfuro di carbonio.
- 24 - Distilleria e depositi di alcool a concentrazione superiore al sessanta per cento in volume.
- 25 - Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.
- 26 - Produzione di rajon e cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.
- 27 - Produzione di fibre tessili poliviniliche.
- 28 - Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti.
- 29 - Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
- 30 - Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina).
- 31 - Industrie chimiche per la produzione di resinesintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilonitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina stirolo monomero).

- 32 -Aziende che producono, impiegano o detengano sostanze esplosive considerate tali dal regolamento al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635.
- 33 -Produzione e depositi di cellulose e di oggetti vari dello stesso materiale
- 34 -Produzione e depositi di pellicole infiammabili.
- 35 -Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.
- 36 -Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi.
- 37 -Produzione e depositi di fiammiferi.
- 38 -Macinazione e raffinazione dello zolfo.
- 39 -Aziende per la produzione di polveri di carbone.
- 40 -Aziende per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di cartoni e feltri catramati, di carbolineum, di nerofumo e di vernici nere.
- 41 -Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio.
- 42 -Aziende in cui si producono e si impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame: ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche.
- 43 -Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.
- 44 -Aziende per la produzione di carte geografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche.
- 45 -Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
- 46 -Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite ed altri prodotti affini.
- 47 -Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi.
- 48 -Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini, produzione di linoleum e prodotti affini.
- 49 -Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
- 50 -Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiori a 1.000 kg.
- 51 -Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore a 200 ql. nelle 24 ore.
- 52 -Riserie con potenzialità superiore ai 100 ql. nelle 24 ore.
- 53 -Produzione di surrogati di caffè.
- 54 -Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia, dello sparto e simili; lavorazioni del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini.

➤ **TABELLA B - AZIENDE E LAVORAZIONI CHE PER DIMENSIONI, UBICAZIONE ED ALTRE RAGIONI PRESENTANO IN CASO DI INCENDIO, GRAVI PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI (ART. 36, LETT. B, DEL D.P.R. 27.4.1955. N. 547).**

D E N O M I N A Z I O N E E S E T T O R E D I A T T I V I T À

- 1 - Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti.
- 2 - Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.
- 3 - Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti.
- 4 - Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti.
- 5 - Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.
- 6 - Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.
- 7 - Attività esercitate nei locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupate contemporaneamente oltre 15 addetti.

2.3 - ATTIVITÀ NON SOGGETTE A CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

In precedenza si è visto che sono soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco le attività elencate nel D.M. 16.2.1982 e in Tab. A o B del DPR 689/59, e per tali attività sono previste procedure ben definite relative ai vari tipi di procedimenti previsti dalla attuale normativa.

Per le altre attività, non ricomprese negli elenchi citati, non sono previsti controlli burocratici di routine, ma è tuttavia opportuno evidenziare che l'esenzione da tali controlli preventivi non esenta assolutamente il titolare dell'attività dall'obbligo di attuare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza necessari per la tutela della incolumità sia dei lavoratori addetti, sia delle persone a qualsiasi titolo presenti.

A tal riguardo si evidenzia innanzitutto che esistono numerose attività per le quali, pur non essendo previsti controlli obbligatori da parte dei Vigili del Fuoco (*e quindi non sussistendo obbligo di esame progetto, né di richiesta e rilascio di C.P.I.*), esistono però normative tecniche specifiche ad esse riferite; sussiste quindi comunque un obbligo normativo di rispetto di determinate misure di sicurezza, descritte nelle specifiche normative tecniche riferite a tali attività, che devono essere attuate sotto la diretta responsabilità del "titolare dell'attività", anche in quei casi in cui l'attività non dovesse essere classificabile come "luogo di lavoro" (*es.: impianto termico per riscaldamento locali con potenzialità di 50.000 kcal/h ubicata in abitazione privata*).

Al momento attuale si possono citare, quali più specifici esempi, le seguenti attività

- *SCUOLE*, con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone (*D.M. 26.8.1992*)
- *ALBERGHI*, e/o attività ricettive turistico-alberghiere in genere, con capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto (*D.M. 9.4.1994*)
- *LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO* con capienza non superiore a 100 persone (*D.M. 19.8.1996*)
- *IMPIANTI SPORTIVI* con capienza non superiore a 100 spettatori (*D.M. 18.3.1996*)
- *EDIFICI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE*, con altezza antincendio compresa fra 12 e 24 metri (*D.M. n. 246 del 16.5.1987*)
- *AUTORIMESSE PRIVATE* con capacità di parcheggio non superiore a 9 autoveicoli (*D.M. 1.2.1986*)
- *IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE* con potenzialità superiore a 30.000kcal/h, e fino a 100.000 kcal/h (*D.M. 12.4.1996*).

N.B.: Per tali impianti deve essere comunque ed integralmente osservata la normativa VV.F. Inoltre, se tali impianti sono alimentati a combustibile liquido, e sono installati in Comuni della zona A o B della legge 615\66 (*es. Udine*), per essi sono comunque anche obbligatori i controlli da parte dei vigili del fuoco (esame del progetto e sopralluogo tecnico), pur non essendo previsto il rilascio del CPI.

- *IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE* a combustibile gassoso, con potenzialità non superiore a 30.000 kcal/h. Per tali impianti deve essere obbligatoriamente osservata la normativa UNI - CIG
- *EDIFICI STORICI E ARTISTICI DESTINATI A MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI E MOSTRE* con superficie non superiore a 400 m² (*DM 20.5.1992, n. 569*)

- Norme per il *RIFORNIMENTO DI CARBURANTI, A MEZZO DI CONTENITORI-DISTRIBUTORI MOBILI, PER MACCHINE IN USO PRESSO AZIENDE AGRICOLE, CAVE E CANTIERI (DM 19.3.1990)*
- *DEPOSITI E/O RIVENDITE* di liquidi infiammabili, o di gas liquefatti, o di oli lubrificanti, o di vernici e lacche infiammabili, o di alcoli a concentrazione superiore a 60% in volume, per quantitativi inferiori a quelli previsti per i controlli obbligatori (*DM 31.7.1934 – Circolare M.I. 29.9.1956*).

Inoltre si ritiene opportuno richiamare l'attenzione ed evidenziare che la normativa vigente per la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro (es.: **DPR 547/55**; **D.LGS. 626/94**; **DM 10.3.1998**) impone misure di sicurezza, anche di tipo antincendio, che sono applicabili in modo molto vasto e generalizzato, non solo ad attività industriali ed artigianali, ma anche a tutte le attività ad uso civile con presenza di persone, indipendentemente dal fatto che una attività sia o non sia soggetta a controlli di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco.

A tal riguardo si riportano alcuni punti significativi di tali normative:

- La normativa vigente per la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro prevede l'applicazione obbligatoria di misure di *sicurezza (e quindi anche di sicurezza antincendio)* in tutte le aziende, per la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Il DPR 547/55, all'art. 33, impone che *"in tutte le aziende devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio"*, ed all'art. 14 (nuova formulazione) prevede che *"le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro"*.
- Il D.L. 626/94 (*Attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*) impone obblighi ancora più estesi e dettagliati a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, prevedendo, tra l'altro, che:
 - Il *"datore di lavoro"* è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 (es.: *eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; misure di protezione collettiva ed individuale; misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; etc.*), e, in relazione alla natura dell'attività deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
 - All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera "a".

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all'art. 1 (cioè: *“tutti i settori di attività privati o pubblici”*), nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute di lavoratori, e in particolare:
 - designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
... (omissis) ...
 - adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
... (omissis) ...
 - adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

C'è infine da rilevare che alcune sentenze della magistratura, anche recenti (es: *Corte suprema di Cassazione*), hanno più volte riaffermato il principio per cui *“le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono trovare applicazione anche a beneficio delle persone che occasionalmente si trovano nei luoghi di lavoro, essendo la loro integrità fisica meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori”*,

Tale orientamento, certamente condivisibile, significa di fatto estendere l'applicazione obbligatoria di misure di sicurezza, anche di tipo antincendio, a tutte le attività con presenza di lavoratori, *ma nella loro interezza ed a favore di tutte le persone presenti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività*

Quindi, in tutte le attività che prevedono l'impiego di lavoratori dipendenti, o ad essi assimilati, devono essere applicate misure di sicurezza antincendio a tutela sia di tali lavoratori dipendenti, sia anche di tutte le altre persone presenti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività, indipendentemente dalle dimensioni dell'attività, dal numero di persone presenti, e dalla circostanza che l'attività possa risultare anche non soggetta al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco e/o di altri Enti.

Pertanto, ed è bene ripeterlo, anche per attività esentate dai controlli preventivi e successivi dei Vigili del Fuoco, sussiste comunque un obbligo normativo di attuazione e di rispetto di misure di sicurezza antincendio, ed in tali casi l'attuazione e l'osservanza delle misure di sicurezza necessarie è demandata alla piena, esclusiva e diretta responsabilità del *“titolare dell'attività”*.

Quali misure di sicurezza antincendio devono applicarsi per le attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco?

Per le attività regolamentate da norme tecniche *specifiche* (ad esempio quelle citate in precedenza), devono applicarsi le prescrizioni tecniche descritte in tali normative.

Per le attività non specificamente *regolamentate* (e queste sono la *maggioranza*), si applicano, con analogia ad altre normative esistenti, i principi di base e le misure tecniche fondamentali previste dal combinato disposto degli art. 3 e 13 del DPR 577/82, nonché, ove applicabili, i criteri tecnici indicati nei succitati DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94 e nel DM 10.3.1998.

Il combinato disposto degli art. 3 e 13 del DPR 577/82 prevede che, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive delle attività, siano applicate le seguenti misure tecniche fondamentali:

- ⇒ Misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio (*omissis*)
- ⇒ Misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio (*omissis*)

Per il dimensionamento delle “*vie ed uscite di emergenza*” (numero, larghezza, verso e modalità di apertura, etc.), per le attività non specificamente regolamentate possono applicarsi le indicazioni contenute nel D.Lgs. 626/94 (e successive modifiche o integrazioni), e nel DM 10.3.1998, estese nella loro interezza a favore di tutte le persone presenti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività

Per riassumere si può quindi dire che tutte le attività, da un punto di vista di regolamentazione tecnica, possono suddividersi secondo il seguente schema:

- attività soggette a controlli di prevenzione incendi e regolamentate da norme tecniche specifiche.
- attività soggette a controlli di prevenzione incendi e non regolamentate da norme tecniche specifiche.
- attività non soggette a controlli di prevenzione incendi, ma regolamentate da norme tecniche specifiche, e soggette ad adempimenti obbligatori di sicurezza antincendio.
- attività non soggette a controlli di prevenzione incendi, non regolamentate da norme tecniche specifiche, ma soggette ad adempimenti obbligatori di sicurezza antincendio se vi è presenza di lavoratori dipendenti (D.Lgs. 626/94; DPR 547/55).

3 - LA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO: LE NUOVE PROCEDURE

3.1 - GENERALITÀ

Recentemente sono state emanate nuove direttive in materia di prevenzione incendi, tali da trasformare profondamente le procedure abituali fino ad ora seguite.

Tali direttive sono contenute nelle seguenti normative:

- **DPR 12.1.1998, n. 37** - Regolamento recante disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15.3.1997, n. 59 (G.U. n. 57 del 10.3.1998)
- **D.M. 4.5.1998** - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco (G.U. n. 104 del 7.5.1998)
- **Circolare M.I. n. 9 del 5.5.1998** - DPR 12.1.1998, n° 37 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi

Tali nuove normative introducono inoltre il concetto che le varie autorizzazioni previste devono essere rilasciate in tempi brevi e ben determinati, ed a tal riguardo prevedono un iter burocratico preciso e piuttosto rigido (*vedi descrizioni successive e schema illustrativo riportato nel seguito*).

Le nuove procedure si applicano solo per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco per effetto del DM 16.2.1982, mentre non si applicano ad eventuali attività che risultassero soggette ai controlli di prevenzione incendi unicamente per effetto delle Tab. A o B del DPR 689/59.

Le procedure ordinarie più comuni di controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco si esplicano, come già avveniva in passato, in due fasi distinte: *l'esame di un progetto con parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco, ed un sopralluogo tecnico per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.*

Vengono però introdotte nuove procedure, e/o radicalmente innovate altre già esistenti in precedenza,

Le nuove procedure di prevenzione incendi, introdotte dal DPR 37/98 e dal DM 4.5.98, disciplinano i seguenti aspetti:

Esame progetto e parere di conformità

- **Rilascio del certificato di prevenzione incendi**
- **Autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività**
- **Rinnovo del certificato di prevenzione incendi**
- **Procedimento di deroga**
- **Validità del nulla osta provvisorio (NOP)**
- **Manifestazioni temporanee**
- **Tariffe e durata del servizio per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi**

Tali nuove normative, oltre che disciplinare in modo sostanzialmente diverso gli aspetti procedurali, introducono anche, in molti casi, aspetti formali che possono divenire una componente necessaria per il felice esito del procedimento interessato.

❖ Nel seguito saranno evidenziate tali esigenze formali, con riferimento ad ogni singolo procedimento, ma si ritiene opportuno richiamare fin d'ora l'attenzione su alcuni aspetti di portata generale:

- Molti Comandi VF hanno predisposto appositi fac-simili di modulistica per le domande e per alcune documentazioni da presentare per i vari procedimenti di prevenzione incendi; ferma restando la personale facoltà di ciascuno di utilizzare modulistica in tutto o in parte diversa da quella proposta, si ritiene che l'utilizzo della modulistica proposta potrà rendere più efficaci e snelli i necessari controlli formali, e quindi potrà facilitare l'iter procedurale.
- Al momento della presentazione di una domanda per uno dei procedimenti previsti (es.: *esame progetto o rilascio di CPI*), verrà effettuato, in genere dall'Ufficio prevenzione incendi, un primo controllo sulla completezza formale delle domande e della documentazione presentata.

In caso di carenze, l'ufficio provvederà a richiedere le integrazioni necessarie, e, nell'attesa, il procedimento non viene avviato.

Pertanto, nei casi di incertezza sulle documentazioni necessarie, è opportuno evitare di trasmettere per corrispondenza le domande, e la relativa documentazione a corredo delle stesse, e si ritiene invece consigliabile la presentazione diretta all'Ufficio prevenzione incendi del Comando provinciale; in tal modo l'ufficio avrà la possibilità di controllare immediatamente la completezza e la correttezza formale della domanda e della documentazione, e potrà indicare i correttivi eventualmente necessari.

- L'art. 8 del DPR 37/98 prevede che *“alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento”*.

Ciò significa che i Comandi VF dovrebbero richiedere, anche per le domande pervenute prima del 10.5.1998 e che non hanno ancora avuto un esito definitivo, la documentazione integrativa eventualmente necessaria, al fine di applicare il nuovo regolamento.

A tal riguardo, tuttavia, si ritiene che presumibilmente molti Comandi eviteranno di appesantire ulteriormente le procedure quando non sarà strettamente necessario, e pertanto, per le domande di esame del progetto e di rilascio di CPI, presentate ai Comandi prima della data di entrata in vigore del regolamento DPR 37/98, probabilmente non verrà richiesta nuova documentazione, se quella già presentata è comunque idonea ad illustrare esaurientemente e compiutamente tutti gli aspetti di sicurezza antincendio.

- Viceversa, se si ritiene di voler chiedere *“l'autorizzazione provvisoria all'esercizio”*, anche per le domande pervenute prima del 10.5.1998 occorre certamente integrare la documentazione già presentata con una specifica certificazione di conformità, firmata da professionista abilitato, attestante che la realizzazione delle opere e degli impianti, per quanto

attiene agli aspetti di sicurezza antincendio, sia avvenuta in piena conformità al progetto approvato dai VV.F. , alle prescrizioni in esso contenute, alla normativa vigente, ed alle norme di buona tecnica.

- Anche per le domande di rinnovo di CPI, pur se pervenute prima del 10.5.1998, sarà certamente necessario seguire la nuova procedura, meglio illustrata nel seguito, e quindi occorrerà presentare le documentazioni previste
- Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando VF (*es.: professionista*), ai sensi dell'art. 8 del DM 4.5.98 ne deve fare specifica menzione, nelle forme di legge.
- Le nuove normative sulle procedure di prevenzione incendi prevedono, nella loro stesura originale, che almeno una copia delle domande e delle dichiarazioni e/o certificazioni presentate per i vari procedimenti di prevenzione incendi devono essere firmate in originale, e, per alcuni documenti, prevedono che essi siano presentati come atto notorio, o come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Tuttavia, tali indicazioni sono state rapidamente superate, perché la legge 16.6.1998, n. 191 (*S.O.G.U. n. 142 del 20.6.1998*), recante modifiche ed integrazioni alla legge 15.5.1997, n. 127, ha apportato variazioni significative alle modalità di acquisizione di documenti, al fine di snellire l'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione.

Notevole interesse riveste, tra le altre, la procedura relativa alla sottoscrizione degli atti da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica, che prevede che la **“firma”** degli interessati sulle istanze **non è soggetta ad autenticazione nei seguenti casi**:

- Quando **la firma sull'istanza è apposta dall'interessato in presenza del dipendente addetto all'Ufficio** competente a ricevere la documentazione (*art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15, ed art. 11 comma 3 della legge 15.5.1997, n. 127, modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191*).
- Quando **l'istanza, firmata dall'interessato, è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità** del sottoscrittore (*art. 11 comma 3 della legge 15.5.1997, n. 127, modificato dall'art. 2, comma 10 e 11, della legge 16.6.1998, n. 191*); l'istanza e la copia fotostatica del documento di identità **possono essere inviate anche per via telematica o telefax** (*ovviamente solo nei casi in cui la legge non prescrive l'imposta di bollo sull'istanza*); in tali casi la copia fotostatica del documento di identità sarà inserita nel fascicolo unitamente all'istanza presentata.

Rimane ovviamente valida la forma tradizionale di atto notorio, cioè la firma apposta sull'istanza dall'interessato in presenza di notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco (*art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15*);

- Alla luce di tali nuove disposizioni normative, le istanze presentate ad un Comando VF, e firmate secondo una delle procedure descritte, possono essere considerate come firmate in originale, e/o autenticate nelle forme di legge, e pertanto possono essere accettate; in particolare si segnalano

i seguenti casi di istanze, che possono essere accettate se firmate in uno dei modi descritti:

- Domanda di esame progetto, rilascio CPI, rinnovo CPI; (*istanza non per via telematica*)
 - Dichiarazione per l'esercizio provvisorio dell'attività; (*istanza non per via telematica*)
 - Dichiarazione di situazione non mutata;
 - Delega ad altro soggetto per i rapporti di Prevenzione Incendi con il Comando VF;
- Per ciascun procedimento di prevenzione incendi è necessario, tra l'altro, provvedere al "*perfezionamento amministrativo*", in applicazione all'art. 6 della legge 26.07.1965, n. 966, e del D.M. 21.9.1998, mediante un versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, secondo indicazioni più dettagliate che saranno fornite in seguito.

È però importante evidenziare che nella "*causale del versamento*" (*obbligatoria qualora il destinatario sia un Ente pubblico*), è necessario indicare sempre tutti gli elementi utili per l'individuazione del servizio e della pratica cui si riferisce il versamento (*tipo di servizio richiesto, denominazione dell'attività, n° della pratica se conosciuto, etc.*);

- *esempio di causale*: **Prevenzione Incendi - Domanda di parere di conformità per l'attività** - **N° di pratica VF**

- Si rammenta infine che i Funzionari Tecnici di tutti i Comandi VF ricevono abitualmente il pubblico, per la trattazione delle problematiche di prevenzione incendi, in giorni ed orari che si potranno richiedere all'ufficio prevenzione del Comando.

È procedura generalmente consigliabile, in particolare per situazioni complesse e/o non normate, avvalersi della consulenza gratuita che offre tale servizio, al fine di risolvere efficacemente ogni problematica.

- ❖ Occorre inoltre prestare una rinnovata attenzione alle documentazioni tecniche da presentare per le diverse tipologie di procedimenti attualmente previsti, perché il DM 4.5.1998 fornisce molte nuove e dettagliate indicazioni a tale riguardo.

La documentazione tecnica da acquisire agli atti per la *richiesta del parere di conformità per il rilascio del certificato di prevenzione incendi*, e per gli altri procedimenti previsti per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, deve essere idonea ad attestare la corretta realizzazione delle opere e degli impianti, la sussistenza dei requisiti richiesti, nonché la regolarità e validità di dispositivi, materiali, attrezzature ed impianti.

Tale documentazione, redatta in modo opportuno ed esauriente secondo le indicazioni fornite nel seguito, dovrà comprendere:

- schede informative generali, contenenti tutte le informazioni generali sull'attività;
- relazioni tecniche descrittive delle soluzioni attuate e degli impianti installati, con riferimento alle normative ed ai criteri di sicurezza attinenti la prevenzione incendi;

- elaborati grafici realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 30.11.1983, e rispecchianti la reale situazione dell'attività;
- certificati e/o omologazioni rilasciate da enti o laboratori legalmente autorizzati (D.M. 26.03.1985);
- dichiarazioni e/o attestazioni e/o certificazioni rilasciate da professionisti legalmente autorizzati (D.M. 25.03.1985 e/o altre normative specifiche) nell'ambito delle rispettive competenze professionali;
- dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate dal titolare dell'attività per gli aspetti di competenza;

Si evidenzia che le indicazioni del DM 4.5.1998 devono intendersi quali prescrizioni obbligatorie, e quindi una documentazione incompleta, o difforme da quanto indicato, potrà facilmente costituire motivo per un diniego dell'autorizzazione richiesta (es: *parere contrario al progetto presentato; mancato rilascio o rinnovo di CPI; etc.*).

Nel seguito si forniscono indicazioni dettagliate sulla documentazione tecnica da presentare per i vari procedimenti.

3.2 - RICHIESTA DI ESAME PROGETTO E PARERE DI CONFORMITÀ

3.2.1 - PROCEDURE

Il titolare di una attività soggetta a controlli di prevenzione incendi deve richiedere il parere di conformità dei Vigili del Fuoco, sia in caso di nuove attività, sia in caso di modifiche di quelli esistenti.

Infatti i controlli di prevenzione incendi prevedono che, in una prima fase, gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette a controlli sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni.

È altresì comunque necessario che qualsiasi ulteriore e successiva variazione progettuale venga nuovamente sottoposta ad approvazione VF, prima della sua realizzazione, qualora siano variate le condizioni di sicurezza a suo tempo già valutate.

Il DPR 37/98 definisce tale fase come "**parere di conformità**", ed al riguardo all'articolo 2 prevede che :

- *Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazione.*
- *Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al 90° giorno.*
- *In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per un sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.*
- *Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.*

L'acquisizione del parere di conformità dei Vigili del Fuoco rappresenta un requisito preliminare necessario ed indispensabile, sia per l'esito positivo del successivo collaudo antincendio (*da effettuare mediante sopralluogo tecnico e finalizzato al rilascio di CPI*), sia per la **"autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività"** che, terminati i lavori, può essere richiesta al Comando VF, in attesa del sopralluogo, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato.

È importante notare che il procedimento di esame del progetto per il rilascio del parere di conformità, tuttavia, **non potrà essere avviato dal Comando VF** se la domanda non è formalmente corretta e non è corredata di tutti gli allegati indicati nel DM 4.5.1998; i tempi previsti dal DPR 37/98, pertanto, decorrono dal soddisfacimento globale di tali i requisiti, per cui occorre porre la dovuta attenzione ai seguenti aspetti:

- La domanda di parere di conformità sui progetti deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, e deve essere indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; le amministrazioni pubbliche, in base alla vigente normativa, sono escluse dall'obbligo del bollo.
- Ciascuna domanda di parere di conformità sui progetti deve contenere i seguenti elementi:
 - Generalità e domicilio del richiedente, o, nel caso di Enti o società, del suo legale rappresentante.
 - La specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie elencate nel DM 16.2.1982, interessate dal progetto.
 - Ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.
- Alla domanda devono essere allegati:
 - Documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al decreto 4.5.1998;
 - Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966.
 - Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando VF (*es.: professionista*), ne deve fare specifica menzione, nelle forme di legge;
- Si è già richiamata l'attenzione sull'importanza che assumono, nella nuova procedura, gli aspetti formali del procedimento di esame progetto; in particolare:
 - Se la documentazione non è formalmente completa, il procedimento non viene avviato; l'esame della completezza formale è un atto preliminare compiuto dall'ufficio, prima dell'assegnazione della pratica al **"responsabile del procedimento"**.
 - Se la documentazione tecnico-progettuale non è pienamente conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al DM 4.5.1998, sia per gli aspetti sostanziali che per gli aspetti formali, il termine può

essere interrotto per un sola volta, richiedendo integrazione; l'esame tecnico è un atto compiuto dal "responsabile del procedimento", e, nel caso di richiesta di integrazione, il termine riprenderà per intero a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.

- In caso di perdurante difformità ad integrazione avvenuta, verrà espresso un motivato parere contrario alla conformità del progetto.
- Se la documentazione tecnico-progettuale è pienamente conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al DM 4.5.1998, sia per gli aspetti sostanziali che per gli aspetti formali (e ciò potrà avvenire anche dopo l'eventuale interruzione del termine), il "responsabile del procedimento" si pronuncerà sulla "conformità" del progetto nei termini temporali previsti.

❖ Con riferimento a quanto sopra si precisa che:

- L'ufficio prevenzione incendi comunicherà al richiedente il nominativo del "responsabile del procedimento", appena verificata la completezza formale della documentazione.
- La "complessità" del progetto, e quindi il termine utile per l'esame del progetto (45 o 90 giorni), può essere comunicato dal "responsabile del procedimento" all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, oppure può anche essere predeterminato dal Comando VF ed indicato mediante una tabella riepilogativa.
- Stante la natura del provvedimento (conformità sul progetto), appare evidente che, da parte del Comando VF, potrà essere espresso un parere favorevole di conformità solo se il progetto presentato è sostanzialmente conforme alle normative ed ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi, per cui, con ogni probabilità, non sarà più ammissibile l'espressione di un parere favorevole condizionato da numerose e sostanziali prescrizioni tecniche.
- Tuttavia, tenuto conto del sostanziale mutamento procedurale introdotto, si ritiene che, in una prima necessaria fase di transizione, possano essere approvati anche progetti con prescrizioni di coronamento, che non stravolgano l'impianto generale del progetto.

Pertanto, viste le difficoltà di carattere formale introdotte con le nuove normative, si ritiene in linea di massima di poter consigliare, allo scopo di attivare un comportamento collaborativo che consenta di evitare, per quanto possibile, di addivenire alla mancata approvazione dei progetti, il seguente iter procedurale:

- ⇒ Evitare di trasmettere per corrispondenza le domande di esame progetto, ma presentarle direttamente all'Ufficio prevenzione incendi del Comando provinciale; in tal modo l'ufficio avrà la possibilità di controllare immediatamente la completezza e la correttezza formale della domanda e della documentazione, e potrà indicare i correttivi eventualmente necessari.
- ⇒ Nei casi di progetti complessi, o nei casi di indeterminazione sulle scelte progettuali più opportune nei confronti della sicurezza, si ritiene consigliabile che la formale presentazione del progetto sia preceduta da una fase di esame preliminare da parte di un funzionario tecnico VF; a tale

scopo il titolare dell'attività, o un professionista da lui delegato, potrà, tramite l'ufficio prevenzione, fissare un appuntamento con un funzionario tecnico del Comando VF, ed esaminare congiuntamente un elaborato progettuale **già definito in tutte le sue parti**, in modo da concordare preventivamente tutti gli aspetti formali e sostanziali necessari per l'espressione di un parere favorevole di conformità

- ⇒ Nell'eventualità di una mancata risposta nei tempi previsti (*45 o 90 giorni, salvo interruzione dei termini*), sarà opportuno non interpretare automaticamente tale evento come un parere contrario, ma si consiglia di richiedere maggiori informazioni all'Ufficio Prevenzione Incendi o al responsabile del procedimento; infatti, sebbene il DPR 37/98 prevede, all'art.2, che *“ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto”*, non è possibile escludere a priori un ritardo sui tempi prescritti, in considerazione dell'elevato carico di lavoro esistente presso il Comando VF; occorre inoltre considerare che, con ogni probabilità, il procedimento di esame progetto avrà comunque, sempre, un esito esplicito da parte del Comando VF (*parere di conformità o parere contrario*).

3.2.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Come già accennato in precedenza, inoltre, è necessario porre la massima attenzione alla documentazione progettuale, che deve fornire tutti i possibili riferimenti interessanti la prevenzione incendi, nel modo più dettagliato possibile.

La documentazione tecnica progettuale, da presentare in duplice copia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, deve comprendere:

- scheda informativa generale
- relazione tecnica
- elaborati grafici

Tale documentazione deve essere tale da raggiungere in modo soddisfacente i seguenti obiettivi:

- Deve consentire di accertare la rispondenza alle norme vigenti o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi; questo aspetto costituisce condizione necessaria per l'ottenimento di un parere favorevole di conformità sul progetto.
- Deve essere sufficientemente dettagliata in modo da evitare la mancata valutazione preventiva di elementi che potrebbero poi rivelarsi importanti per la sicurezza; ciò perché aspetti di sicurezza antincendio trattati superficialmente in fase di esame progetto, e quindi non sufficientemente chiariti e/o concordati preliminarmente, potrebbero poi essere oggetto di contenzioso in sede di controllo finale per il rilascio di CPI.

Come è noto, tra le attività soggette a controlli di prevenzione incendi ve ne sono alcune regolamentate da specifiche disposizioni antincendio, mentre per molte altre tuttora non esistono norme tecniche specifiche.

A tal riguardo il DM 4.5.98 prevede che la documentazione progettuale da presentare possa essere composta in modo diverso, attribuendo il maggior onere alle attività non ancora regolamentate, che dovranno evidenziare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la

descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Per le attività già regolamentate, invece, la documentazione potrà limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, mentre per ampliamenti e/o modifiche di attività già valutate in precedenza ci si potrà limitare alla parte oggetto degli interventi stessi.

Nel seguito esaminiamo dettagliatamente i diversi casi previsti dal DM 4.5.98.

3.2.2.1 - Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio

⇒ **SCHEDA INFORMATIVA GENERALE**

La scheda informativa generale deve comprendere:

- Dati ed informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi (es.: *ragione sociale; nominativo ed indirizzo del titolare; tipologia ed indirizzo dell'attività; riferimento ad eventuale pratica di P.I. preesistente; posizione attuale di prevenzione incendi; attività soggette a controllo esistenti o previste nell'ambito del complesso; etc.*)
- Dati generali di prevenzione incendi del tipo di intervento in progetto (es.: *tipologia dell'intervento progettuale; specificare se trattasi di nuovo insediamento, modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente; elencazione delle norme di sicurezza antincendio cui si fa riferimento; eventuale bibliografia specializzata di riferimento; etc.*)

La scheda informativa generale deve essere sempre presentata per tutte le attività soggette a controlli di prevenzione incendi, sia regolate che non regolate da specifiche disposizioni, e deve essere sempre riferita all'intero complesso, anche nei casi di modifiche o ampliamenti o ristrutturazioni di una parte dell'attività

⇒ **RELAZIONE TECNICA**

La relazione tecnica deve essere redatta con riferimento agli elaborati grafici, ed in conformità a simboli, termini e definizioni di cui al D.M. 30.11.1983 e successive integrazioni.

Deve altresì chiaramente evidenziare la conoscenza e l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio e delle normative specifiche eventualmente esistenti, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Per le attività non regolamentate da specifiche disposizioni antincendio, la relazione tecnica deve essere sempre riferita all'intero complesso, deve essere suddivisa secondo lo schema indicato nel seguito, e deve contenere almeno gli elementi descritti nel seguito, ed indicati dal DM 4.5.98.

Si ritiene consigliabile riprodurre sempre la titolazione e la suddivisione indicata, per evitare il rischio di una interruzione dei termini da parte del "responsabile del procedimento", che potrebbe considerare insufficiente o incompleta la relazione presentata.

Lo schema ed i contenuti della relazione tecnica indicati dal DM 4.5.98, integrati con alcune indicazioni ed annotazioni di coronamento, sono i seguenti:

➤ **individuazione dei pericoli di incendio**

La prima parte della relazione deve contenere l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- Destinazione d'uso ed indicazione delle modalità di utilizzazione dei singoli locali;
- Sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio (ubicazione; caratteristiche di immagazzinamento; caratteristiche chimico-fisiche; quantitativi; caratteristiche e criteri di sicurezza; etc.);
- Carico di incendio nei vari compartimenti (tipologie di materiali; criteri di distribuzione; etc.);
- Aree e/o impianti a rischio specifico (autorimesse; parcheggi; ascensori; montacarichi; archivi; depositi; magazzini; laboratori; etc.);
- Impianti di processo e/o lavorazioni (descrizione e caratteristiche; sistemi di sicurezza e controllo; sostanze in ciclo; regimi di temperatura, pressione e portata);
- Impianti tecnologici di servizio (impianti termici; impianti di riscaldamento; cucine; gruppi elettrogeni; etc.)
- Impianti elettrici normali e di emergenza; illuminazione di sicurezza; impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti di distribuzione gas (combustibili, carburanti, tossici, etc);
- Macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- Movimentazioni interne;

➤ **descrizione delle condizioni ambientali**

La seconda parte della relazione deve contenere la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- Descrizione e caratteristiche delle condizioni di accessibilità e viabilità dell'area occupata e di quella circostante, con particolare riferimento a quanto indicato anche per gli elaborati grafici;
- Affollamento massimo ipotizzabile degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali, suddiviso per edifici, e/o per locali, e/o per piani;
- Vie di esodo: criteri e dati di dimensionamento (*larghezza, numero e posizione delle uscite; lunghezza e larghezza dei percorsi; massimo affollamento ipotizzabile; capacità di deflusso*); scale (*tipo, numero, ubicazione, caratteristiche*); ascensori (*tipo, numero, ubicazione, caratteristiche*); porte (*tipo, dimensioni, caratteristiche, conformità normativa*); luoghi sicuri (*criteri, ubicazione, dimensionamento*);
- Lay-out aziendale (*distanziamenti, separazioni, isolamento*);
- Caratteristiche degli edifici: (*caratteristiche edilizie e strutturali; tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, etc.*);

- Aerazione (*aperture di aerazione e/o ventilazione; impianti di ventilazione e/o condizionamento e/o trattamento aria; impianti di evacuazione fumi; etc.*).

➤ **valutazione qualitativa del rischio**

La terza parte della relazione deve contenere la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

➤ **compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)**

La quarta parte della relazione tecnica deve contenere la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riferimento alle norme tecniche esistenti, quali ad esempio:

- Caratteristiche di resistenza al fuoco di strutture portanti e/o di compartimentazione (*criteri, dimensionamento, caratteristiche, conformità normativa*);
- Caratteristiche dei materiali; reazione al fuoco (*criteri, caratteristiche, conformità normativa*);
- Impianto idrico antincendio (*alimentazione; schema d'impianto; pompe; tubazioni; riserva idrica*); idranti e naspi (*numero; tipo; ubicazione; portate; pressioni*); autonomia di funzionamento;
- Attrezzature e/o impianti di protezione antincendio (*estintori; impianti di spegnimento a pioggia; altri impianti fissi di spegnimento; impianti di rivelazione e segnalazione incendio*);
- Segnaletica di sicurezza (*criteri, tipologia, ubicazione*);

➤ **gestione dell'emergenza**

Nell'ultima parte della relazione devono essere indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

⇒ **ELABORATI GRAFICI**

Gli elaborati grafici devono essere quotati, chiaramente leggibili, e redatti utilizzando la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983; è preferibile che siano presentati in formati non superiori ad A2, e comunque piegati in formato A4.

Gli elaborati grafici devono illustrare nel modo più chiaro ed esauriente possibile tutti gli aspetti interessanti la sicurezza antincendio e la conformità alle normative vigenti di prevenzione incendi, ed in particolare devono soddisfare i seguenti requisiti:

- **planimetria generale** in scala opportuna (*1:200 - 1:500 - 1:1000 - 1:2000*) rappresentante l'area occupata dall'attività in esame, e le aree adiacenti, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'attività, dalla quale risulti chiaramente:
 - Ubicazione, confini di proprietà e configurazione edificativa di progetto dell'attività in esame;
 - Configurazione planimetrica e tipologia della edificazione circostante (*edifici destinati alla collettività, attività industriali, artigianali,*

commerciali; aree a rischio specifico; etc.), e degli impianti tecnologici esterni (*cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici; etc.*), con indicazioni relative a distanze di sicurezza, destinazioni d'uso, interdipendenza;

- Le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili (*ubicazione degli accessi; configurazione, pendenze, portate, raggi di curvatura, larghezza delle vie di accesso; etc.*);
 - Indicazioni relative a infrastrutture vicine (*ferrovie, elettrodotti, gasdotti, fognature, etc.*);
 - Indicazioni relative alla tipologia ed ubicazione delle risorse idriche esistenti nella zona (*idranti esterni; corsi d'acqua; pozzi; cisterne; acquedotti; etc.*);
 - Ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
 - Quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce, ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
- **piante** in scala opportuna (*1:50; 1:100; 1:200*) di ogni edificio dell'attività, relative ciascun piano, con la chiara indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica; in particolare si deve fare riferimento a:
- Destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale e/o area, con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti, e con la reale configurazione di arredi e/o allestimenti interni ed esterni (*arredi interni; posti a sedere; palchi e/o tribune; attrezzature; scaffalature; etc.*);
 - Indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;
 - Ubicazione delle attrezzature mobili di estinzione e degli impianti di protezione antincendio (*se previsti*);
 - Ubicazione della illuminazione di sicurezza.
 - Ubicazione e dimensioni di superfici di aerazione e di evacuazione fumi;
- **sezioni ed eventuali prospetti** importanti ai fini della sicurezza antincendio degli edifici (*in scala adeguata*), e tavole relative ad eventuali impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

3.2.2.2 - Documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendio

⇒ **SCHEDA INFORMATIVA GENERALE**

La scheda informativa generale per ogni attività soggetta a controlli di prevenzione incendi, sia regolata che non regolata da specifiche disposizioni, deve essere sempre riferita all'intero complesso, anche nei casi di modifiche o ampliamenti o ristrutturazioni di una parte dell'attività, e deve indicare i medesimi elementi già descritti in precedenza per le attività non regolamentate.

⇒ **RELAZIONE TECNICA**

Per le attività regolamentate da specifiche disposizioni antincendio, invece, la relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

Si ritiene comunque opportuno e consigliabile fornire sempre tutti i possibili riferimenti interessanti la prevenzione incendi, nel modo più ampio e dettagliato possibile, al fine di evitare la possibile mancata valutazione preventiva di elementi che potrebbero poi rivelarsi importanti per la sicurezza.

⇒ **ELABORATI GRAFICI**

Gli elaborati grafici devono essere quotati, chiaramente leggibili, e redatti utilizzando la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983; è preferibile che siano presentati in formati non superiori ad A2, e comunque piegati in formato A4.

Gli elaborati grafici devono illustrare nel modo più chiaro ed esauriente possibile tutti gli aspetti interessanti la sicurezza antincendio e la conformità alle normative vigenti di prevenzione incendi, e devono soddisfare gli stessi requisiti già descritti in precedenza per le attività non regolamentate.

3.2.2.3 - Documentazione relativa a modifiche, o ampliamenti, o ristrutturazioni di una parte dell'attività

⇒ **SCHEDA INFORMATIVA GENERALE**

La scheda informativa generale per ogni attività soggetta a controlli di prevenzione incendi, sia regolata che non regolata da specifiche disposizioni, deve essere sempre riferita all'intero complesso, anche nei casi di modifiche o ampliamenti o ristrutturazioni di una parte dell'attività, e deve indicare i medesimi elementi già descritti in precedenza per le attività non regolamentate.

⇒ **RELAZIONE TECNICA**

Nei casi di modifiche, o ampliamenti, o ristrutturazioni di una parte dell'attività (purché già valutati positivamente in precedenza), la relazione tecnica può limitarsi a descrivere la parte di attività oggetto degli interventi stessi, a condizione che tali interventi di modifica non interferiscano ai fini della sicurezza con le restanti parti già valutate in precedenza; di tale condizione sarà opportuno fare esplicito riferimento.

⇒ **ELABORATI GRAFICI**

Gli elaborati grafici devono essere costituiti da una planimetria generale riferita all'intero complesso, e da elaborati grafici riferiti in modo esauriente alla parte oggetto degli interventi in esame.

Gli elaborati grafici devono illustrare nel modo più chiaro ed esauriente possibile tutti gli aspetti interessanti la sicurezza antincendio e la conformità alle normative vigenti di prevenzione incendi, e devono soddisfare gli stessi requisiti già descritti in precedenza per le attività non regolamentate.

3.3 - RICHIESTA DI COLLAUDO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

3.3.1 - PROCEDURE

La seconda fase dei controlli di prevenzione incendi è invece, di norma, costituita da un *sopralluogo tecnico per il rilascio del CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)*.

All'atto di tale sopralluogo, tramite accertamenti diretti in loco, e tramite documentazioni, certificazioni e dichiarazioni, sarà verificata la piena conformità dell'attività (*strutture, materiali, impianti, allestimenti, etc.*) al progetto approvato, alle prescrizioni impartite, alla normativa vigente, ed alle norme di buona tecnica.

Si evidenzia che la domanda per il rilascio del CPI può essere effettuato solo dopo il definitivo completamento dell'opera da collaudare, comprensiva di impianti ed arredi interni, e che il CPI è un atto definitivo, relativo a tutto il complesso realizzato (*anche se questo dovesse comprendere come parti integranti più attività soggette a controllo VF*).

Nel passato accadeva frequentemente che, in sede di sopralluogo tecnico per il rilascio del CPI, si riscontrava che l'attività era stata realizzata in modo sensibilmente difforme da quanto esaminato ed approvato in fase di esame progetto.

La nuova procedura, come sarà meglio spiegato nel seguito, prevede invece che, unitamente alla domanda di sopralluogo per il rilascio di CPI, sia anche necessariamente allegata copia del parere rilasciato dal Comando VF, ed una certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la piena conformità delle opere e degli impianti al progetto approvato.

Pertanto, in mancanza di tali documentazioni, non si darà luogo al sopralluogo, e, in caso di certificazioni inesatte, il successivo sopralluogo, accertando la non congruità tra la situazione di fatto e quella certificata, potrà comportare conseguenze spiacevoli, anche sul piano penale, per il titolare dell'attività e/o il professionista che ha certificato.

È pertanto necessario che qualsiasi variante che dovesse intervenire in corso d'opera sia sottoposta ad approvazione preventiva da parte dei Vigili del Fuoco, prima della sua realizzazione.

Il DPR 577/82, all'art. 17, definisce ufficialmente il significato di "*Certificato di prevenzione Incendi*" quale attestazione che "*l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia ed alle prescrizioni dell'autorità competente*".

Per effetto del DM 16.2.1982 un certificato di prevenzione incendi, di norma, ha una validità limitata a 3 o 6 *anni*; pertanto, *prima* della scadenza del CPI, il titolare dell'attività deve provvedere a richiederne il *rinnovo*, secondo le procedure indicate nel seguito.

Per effetto dello stesso DM 16.2.1982, inoltre, sussiste "*l'obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di*

sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.”

È tuttavia da evidenziare che, vista la differenziazione di procedure introdotta dal DPR 37/98 tra rilascio e rinnovo di CPI, in caso di modifiche tali da provocare la decadenza del CPI non si dovrà più richiedere il “*rinnovo di CPI*”, ma più correttamente si dovrà richiedere il “*rilascio*” di un nuovo CPI, dopo avere richiesto il “*parere di conformità*” sulle modifiche da apportare.

Il DPR 37/98, all’articolo 3, prevede al riguardo del rilascio del CPI che:

- *Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo.*
- *Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione all’interessato.*
- *Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all’interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività*
- *Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all’interessato ed alle autorità competenti ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.*

Al riguardo della procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi, si evidenzia inoltre che non si potrà procedere al rilascio di CPI, e/o di “**autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività**”, se la domanda non è formalmente corretta; i tempi previsti dal DPR 37/98 decorrono dal soddisfacimento globale di tali i requisiti, per cui occorre porre la dovuta attenzione agli aspetti descritti nel seguito:

- La domanda di rilascio di certificato prevenzione incendi deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; le amministrazioni pubbliche, in base alla vigente normativa, sono escluse dall’obbligo del bollo.
- Ciascuna domanda di rilascio di certificato prevenzione incendi deve contenere i seguenti elementi:
 - Generalità e domicilio del richiedente, o, nel caso di Enti o società, del suo legale rappresentante.
 - La specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie elencate nel DM 16.2.1982, per le quali si chiede il rilascio di certificato prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione.
 - Gli estremi di approvazione del progetto da parte dei vigili del fuoco.
 - Copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto.

- Alla domanda devono essere allegati:
 - Copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto;
 - Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966.
 - Dichiarazioni e certificazioni secondo quanto specificato nell'allegato 2 al DM 4.5.1998, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa In materia di sicurezza antincendio; in particolare si evidenzia la necessità che la domanda sia corredata di:
 - Documentazioni tecniche (*certificazioni, e/o omologazioni, e/o dichiarazioni di conformità, e/o dichiarazioni di corretta posa in opera, e/o certificazioni di collaudo*) idonee ad attestare la corretta realizzazione delle opere, delle strutture e degli impianti descritti e/o richiesti in fase di esame progetto e/o dalle normative vigenti, relativamente a:
 - resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o separanti.
 - porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco.
 - materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
 - impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, nonché di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - impianti di trasporto e utilizzazione e distribuzione di gas allo stato liquido e aeriforme, e/o di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti;
 - serbatoi contenenti fluidi infiammabili, combustibili o comburenti;
 - impianti di protezione antincendio ed estinzione degli incendi
 - impianti per l'evacuazione del fumo e del calore;
 - impianti di rivelazione e segnalazione d'incendio;
 - attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio.
 - Deve essere documentato, mediante una specifica attestazione di regolare esecuzione firmata da professionista abilitato, che la realizzazione delle opere e degli impianti, per quanto attiene agli aspetti di sicurezza antincendio, sia avvenuta in piena conformità al progetto approvato dai VV.F. , alle prescrizioni in esso contenute, alla normativa vigente, ed alle norme di buona tecnica (vedi modello allegato).
 - Deve essere descritta e documentata l'avvenuta predisposizione da parte del titolare dell'attività ove previsto, di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza.
 - Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando VF, ne deve fare specifica menzione, nelle forme di legge;

3.3.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La nuova procedura prevede che, unitamente alla domanda di sopralluogo per il rilascio di CPI, siano anche necessariamente allegate le dichiarazioni e certificazioni previste dal DM 4.5.1998; in mancanza di tali documentazioni, non si darà luogo al sopralluogo.

Le documentazioni tecniche (*certificazioni, e/o omologazioni, e/o dichiarazioni di conformità, e/o dichiarazioni di corretta posa in opera, e/o certificazioni di collaudo*) da allegare alla domanda devono essere idonee ad attestare la corretta realizzazione delle opere, delle strutture e degli impianti descritti e/o richiesti in fase di esame progetto e/o dalle normative vigenti, relativamente a:

- strutture;
- materiali;
- finiture;
- dispositivi, attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio;

secondo quanto di seguito specificato:

⇒ **ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO** (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)

Per tali elementi strutturali la documentazione deve essere costituita da:

a - Certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento.

Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione deve essere redatta, nei diversi casi, dalle seguenti figure professionali:

- per le valutazioni di tipo sperimentale, la certificazione sarà a firma del direttore del laboratorio di prova;
- per le valutazioni analitiche, la certificazione sarà a firma di professionista iscritto negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 7.12.1984; n. 818 (*professionista abilitato*);
- per le valutazioni di tipo tabellare (*es: confronto con le tabelle contenute nella Circolare 91/61*), la certificazione potrà essere a firma di professionista anche non abilitato.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza ®, di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, deve essere allegata una valutazione a firma di professionista iscritti negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 7.12.1984, n. 818, relativa a tali requisiti;

b - Dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato.

Tale dichiarazione può essere redatta:

- da qualsiasi professionista quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
- da professionista iscritto negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 7.12.1984, n. 818, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (*vernici intumescenti, intonaci o lastre*), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate, e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (*es: pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, etc.*).

La dichiarazione di corrispondenza, in questo caso, riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento, e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (*es: condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio*).

I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (*in forma integrale o sintetica*) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

⇒ **MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO, E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO**

- Per tali materiali ed elementi di chiusura la documentazione deve essere costituita da una **dichiarazione di corretta posa in opera** a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti.
- Alla dichiarazione di corretta posa in opera devono essere allegate, per ciascun materiale o elemento, le **dichiarazioni di conformità** del materiale o del prodotto da parte del fornitore, e le copie dell'**omologazione** del prototipo prevista dalla vigente normativa.
- I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali eventualmente non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

⇒ **IMPIANTI**

➤ **Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990**

- Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio gli impianti:
 - di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
 - di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
 - di protezione antincendio.
- La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la **dichiarazione di conformità** prevista dall'articolo 9 della legge n. 46 del 1990.

Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli.

In tale dichiarazione deve essere specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal DPR 15.11.1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del D.Lgs. 25.11.1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

➤ **Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo della legge n.46 del 1990**

- Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:
 - per l'estinzione degli incendi,
 - per l'evacuazione del fumo e del calore;
 - di rivelazione e segnalazione d'incendio.
- La documentazione deve essere costituita da una **dichiarazione di corretta installazione e funzionamento** da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto o agli eventuali requisiti prestazionali previsti dalle disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando Provinciale VV.F., a firma di professionista.

In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (*completa di documentazione tecnica illustrativa*) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui la legge n. 818 del 1984, relativa agli stessi aspetti.

➤ **Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990**

La documentazione deve essere costituita da una **dichiarazione di conformità** a firma dell'installatore, ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori.

Nella dichiarazione deve essere specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal DPR 15.11.1996, n.661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

➤ **Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio**

La documentazione deve essere costituita da una **dichiarazione di corretta installazione** a firma dell'installatore, alla quale deve essere allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'Interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

⇒ Inoltre, unitamente alla domanda di sopralluogo per il rilascio di CPI, devono essere presentate anche le seguenti documentazioni:

- Deve essere descritta e documentata, a firma del titolare dell'attività, l'avvenuta predisposizione da parte dello stesso titolare dell'attività, ove previsto, di idonee procedure attinenti la **gestione della sicurezza**.
- Deve essere presentata **copia del parere rilasciato dal comando VF**.

- Deve essere documentato, mediante una specifica “**certificazione di regolare esecuzione**”, firmata da professionista abilitato, che la realizzazione delle opere e degli impianti, per quanto attiene agli aspetti di sicurezza antincendio, sia avvenuta in piena conformità al progetto approvato dai VV.F. , alle prescrizioni in esso contenute, alla normativa vigente, ed alle norme di buona tecnica (*vedi modello allegato*).
- ❖ L’esigenza di queste ultime documentazioni implica le seguenti conseguenze:
 - Se non è stato già esaminato con esito favorevole un progetto rispondente alla situazione da collaudare, il sopralluogo non sarà effettuato, e, comunque, non potrà essere rilasciato né il CPI, né una “*autorizzazione provvisoria all’esercizio*”.
 - Se l’opera da collaudare è totalmente o parzialmente difforme da quella illustrata nel progetto approvato, non potrà essere rilasciato né il CPI, né una “*autorizzazione provvisoria all’esercizio*”.

Pertanto, nel caso in cui dovesse comunque emergere l’esigenza di apportare varianti in corso d’opera successivamente all’approvazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, e qualora tali varianti siano rilevanti ai fini della sicurezza, deve necessariamente essere sottoposto all’approvazione dei Vigili del Fuoco, prima della realizzazione, un progetto di variante, ed occorre ottenere un nuovo parere di conformità prima della richiesta del sopralluogo per il rilascio del CPI.

Si ritiene altresì opportuno richiamare alcune disposizioni normative per quanto riguarda la richiesta di certificazioni e/o omologazioni e/o documentazioni tecniche da parte del Comando VF.

L’art. 18 del DPR 577/82 prevede che “*ai fini dell’approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali*”, ed anche che “*nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio*”.

La legge 818/84 a tal riguardo, nell’art. 1, riprende e specifica tale concetto, affermando che “*ai fini dell’approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell’Interno*”

Il DM 25.3.1985, applicativo della legge 818/84, ha previsto la costituzione di appositi albi professionali per i professionisti che operano nel campo della prevenzione, nonché i requisiti necessari e le procedure per l’iscrizione in tali albi.

L’art. 2 di tale DM 25.3.1985, infine, prevede che i professionisti iscritti in detti albi professionali sono autorizzati, nell’ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare le certificazioni ai fini dell’approvazione di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione incendi e/o di nullaosta provvisorio.

È bene evidenziare anche che il rilascio di dichiarazioni, e/o certificazioni, e/o perizie giurate da parte di professionisti “*abilitati*” comporta non solo l’esigenza una valutazione critica, ma anche, e soprattutto, l’assunzione diretta di responsabilità

Si segnala infine l’opportunità, quale condizione utile e spesso necessaria per un esito positivo del collaudo, che, prima del sopralluogo, sia attentamente verificata l’efficienza di dispositivi ed impianti finalizzati alla sicurezza antincendio, e che, all’atto dei sopralluoghi, siano presenti tecnici qualificati in grado di relazionare con competenza, completezza e conoscenza sui diversi aspetti della sicurezza, e sui dispositivi ed impianti installati.

3.4 - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

È interessante notare come il DPR 37/98 introduce una **importantissima novità** per quanto riguarda l’esercizio dell’attività, e cioè una “**autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività**”.

Infatti, ancora all’articolo 3, comma 5, il DPR 37/98 prevede che “*Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, (cioè l’obbligo di presentare al comando domanda di sopralluogo dopo avere completate le opere di cui al progetto approvato), l’interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5 (obblighi connessi con l’esercizio dell’attività).*”

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, e deve essere resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le forme di legge.

*Il Comando VF rilascia all’interessato contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, **autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività**”*

Si evidenzia tuttavia che tale autorizzazione provvisoria all’esercizio sarà rilasciata solo se la domanda di rilascio di CPI (*già presentata in precedenza o contestualmente*), è corredata di tutta la documentazione indicata al titolo precedente; si richiama in particolare l’importanza della “**CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**”, firmata da professionista abilitato nel campo della Prevenzione Incendi (*Legge 818/84; D.M. 25.3.1985*), attestante che la realizzazione delle opere e degli impianti, per quanto attiene agli aspetti di sicurezza antincendio, sia avvenuta in piena conformità al progetto approvato dai VV.F., alle prescrizioni in esso contenute, alla normativa vigente, ed alle norme di buona tecnica (*vedi modello allegato*).

La ricevuta rilasciata dal comando, che costituirà “*autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività*”, conterrà anche, per effetto dell’articolo 5 del DPR 37/98, alcune importanti condizioni di esercizio rivolte alla gestione della sicurezza nell’ambito dell’attività in particolare potrà essere imposto l’obbligo di:

- *mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;*
- *effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo scadenze temporali che saranno indicate;*

- *assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.*
- *annotare in un apposito registro, a cura dei responsabili dell'attività, i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini di controlli di competenza del comando.*

Per l'autorizzazione provvisoria all'esercizio non occorre presentare nessuna documentazione specifica, ma solo la domanda, il cui fac-simile è contenuto nel DM 4.5.98 ed è riportata anche nella modulistica di questo testo.

Si rammenta tuttavia che l'autorizzazione provvisoria all'esercizio sarà rilasciata solo se la domanda di rilascio di CPI (*già presentata in precedenza o contestualmente*), è corredata di tutta la documentazione indicata al titolo precedente; si richiama in particolare l'importanza della "*certificazione di regolare esecuzione*", firmata da professionista abilitato nel campo della Prevenzione Incendi, attestante che la realizzazione delle opere e degli impianti, per quanto attiene agli aspetti di sicurezza antincendio, sia avvenuta in piena conformità al progetto approvato dai VV.F., alle prescrizioni in esso contenute, alla normativa vigente, ed alle norme di buona tecnica.

3.5 - RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

3.5.1 - PROCEDURE

Il DPR 37/98 modifica sostanzialmente anche le procedure per il rinnovo del CPI che, nei casi in cui la situazione di una attività non è mutata rispetto a quella riscontrata alla data del rilascio del precedente certificato, potrà essere rinnovato senza l'effettuazione di un sopralluogo tecnico.

Tale procedura era già stata introdotta dalla legge 818/84 come possibilità di rinnovo di CPI per le attività esistenti a quell'epoca e che non avevano subito modifiche; il DPR 37 ha abrogato quell'articolo 4 della legge 818/84, ma, ancora nell'articolo 4, introduce una procedura del tutto analoga, che ora assume validità generale quale unica modalità di rinnovo del CPI (*qualora la situazione sia rimasta immutata*).

Infatti l'articolo 4 del DPR 37/98 prevede che: "*Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.*"

Al riguardo della procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, si evidenzia inoltre che il CPI non potrà essere rinnovato se la domanda non è formalmente corretta, e finché non sarà avvenuto sia il **perfezionamento**

amministrativo che il **perfezionamento tecnico** della domanda; i tempi previsti dal DPR 37/98 decorrono dal soddisfacimento globale di tali i requisiti, per cui occorre porre la dovuta attenzione agli aspetti descritti nel seguito:

- La domanda di rinnovo deve essere presentata al comando VF in tempo utile, e comunque prima della scadenza del certificato.
- La situazione dell'attività nei riguardi della sicurezza deve **non essere mutata** rispetto a quella riscontrata alla data del rilascio del precedente certificato, e ciò deve essere esplicitamente dichiarato dal responsabile dell'attività
- La domanda di rinnovo di certificato prevenzione incendi deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; le amministrazioni pubbliche, in base alla vigente normativa, sono escluse dall'obbligo del bollo.
- Ciascuna domanda di rinnovo di CPI deve contenere i seguenti elementi:
 - Generalità e domicilio del richiedente, o, nel caso di Enti o società, del suo legale rappresentante.
 - La specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie elencate nel DM 16.2.1982, per le quali si chiede il rilascio di certificato prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione.
 - Dati identificativi e copia del CPI in scadenza.
 - Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando VF, ne deve fare specifica menzione, nelle forme di legge;
- Per il **perfezionamento tecnico**, ogni domanda di rinnovo di CPI deve essere corredata della seguente documentazione tecnica:
 - **Dichiarazione del responsabile dell'attività** attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso; tale dichiarazione deve essere resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.
 - **Perizia giurata**, attestante l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato.
- Per il **perfezionamento amministrativo**, occorre presentare, unitamente alla domanda, attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966.

Si richiama inoltre l'attenzione sui seguenti importanti aspetti:

- Il CPI rinnovato secondo tale procedura avrà comunque la validità temporale prevista dal D.M. 16.2.1982; si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che qualsiasi eventuale modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza del CPI, provoca automaticamente la decadenza dello stesso.
- Se la situazione dell'attività nei riguardi della sicurezza è mutata, occorre seguire le procedure ordinarie di prevenzione incendi, e quindi occorre sottoporre ad esame un progetto di modifica, ottenere il parere di conformità e, completate le opere di modifica, presentare domanda di sopralluogo per il rilascio di nuovo CPI.

3.5.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La nuova procedura di prevenzione incendi prevede che il rinnovo del CPI non avvenga più a seguito di sopralluogo, ma automaticamente sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, che deve essere la seguente:

- **Dichiarazione del responsabile dell'attività**, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso; tale dichiarazione deve essere resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge
- **Perizia giurata**, attestante l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato.

Per entrambe le documentazioni i fac-simili sono contenuti nel DM 4.5.98, e sono riportati anche nella modulistica di questo testo.

Si richiama comunque l'attenzione sul fatto che è possibile richiedere il rinnovo del CPI solo se la situazione dell'attività nei riguardi della sicurezza non è mutata rispetto a quella valutata al momento del rilascio del precedente CPI.

Diversamente, cioè se sono mutate le condizioni di sicurezza dell'attività, occorre seguire le procedure ordinarie di prevenzione incendi, e quindi occorre sottoporre ad esame un progetto di modifica, ottenere il parere di conformità e, completate le opere di modifica, presentare domanda di sopralluogo per il rilascio di nuovo CPI.

3.6 - PROCEDIMENTO DI DEROGA

3.6.1 - PROCEDURE

Nei casi in cui, per giustificati motivi, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, è possibile richiedere una deroga, a condizione di assicurare comunque, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.

La possibilità di richiedere deroghe era già prevista dall'art. 21 del DPR 577/82, ma prevedeva una procedura lunga e complessa che inevitabilmente richiedeva tempi spesso anche molto lunghi.

Infatti tale procedura del DPR 577 prevedeva che l'interessato poteva avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne avrebbe curato l'inoltro con il proprio parere all'Ispettore regionale o interregionale, il quale a sua volta, con proprio motivato parere, avrebbe trasmesso l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che avrebbero potuto concedere la deroga solo dopo aver sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10 del DPR 577/82.

Il DPR 37/98 semplifica notevolmente tale farraginoso procedura, prevedendo che la deroga possa essere rilasciata direttamente dall'Ispettore regionale dei vigili del fuoco (*entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta*), acquisendo preventivamente i pareri del Comandante provinciale (*che deve essere trasmesso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta*), e del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi.

A tal riguardo si riporta l'art. 6 del DPR 37/98, che prevede:

“Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco.

L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29.7.1982, n. 577, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente.

L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.”

È importante evidenziare che i procedimenti di deroga sono proponibili subordinatamente alle seguenti condizioni:

- La deroga può essere richiesta unicamente per aspetti di sicurezza antincendio regolamentati da specifiche norme tecniche; non può quindi essere richiesta deroga ad eventuali prescrizioni del Comando provinciale relative ad aspetti non normati;
- La richiesta di deroga deve descrivere dettagliatamente gli aspetti normativi di sicurezza antincendio a cui si intende derogare, e deve spiegare i motivi per cui è impossibile l'osservanza integrale della norma; in particolare devono essere chiaramente indicate:
 - le disposizioni normative cui si intende derogare;
 - le caratteristiche dell'attività e/o i vincoli esistenti che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative sui si intende derogare;
 - la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni normative cui si chiede di derogare;
 - la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare;
 - le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato; infatti una richiesta di deroga deve sempre proporre soluzioni alternative di sicurezza che assicurino, comunque, un livello globale di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalle norme cui si intende derogare;
- La domanda deve essere presentata in 3 copie, di cui una in bollo, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
- Ciascuna domanda deve contenere:
 - Generalità e domicilio del richiedente, o, nel caso di Enti o società, del suo legale rappresentante.
 - La specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie elencate nel DM 16.2.1982, oggetto della domanda di deroga, nonché la loro ubicazione.

- Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966.
- Tutta la documentazione tecnica a corredo della richiesta di deroga; ci si può riferire alla documentazione prevista per il parere di conformità **integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo** conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare, e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
- Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando VF, ne deve fare specifica menzione, nelle forme di legge;

3.6.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per la richiesta di una deroga, la documentazione tecnica deve essere simile a quella già indicata per il parere di conformità, con l'avvertenza che, comunque, deve descrivere dettagliatamente gli aspetti normativi di sicurezza antincendio a cui si intende derogare, e deve spiegare i motivi per cui è impossibile l'osservanza integrale della norma.

In particolare devono essere chiaramente indicate:

- le disposizioni normative cui si intende derogare;
- le caratteristiche dell'attività e/o i vincoli esistenti che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative cui si intende derogare;
- la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni normative cui si chiede di derogare;
- la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare;

Inoltre, la relazione tecnica deve essere integrata da una **valutazione sul rischio aggiuntivo** conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare, e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare tale rischio aggiuntivo.

Pertanto, una richiesta di deroga deve sempre proporre soluzioni alternative di sicurezza che assicurino, comunque, un livello globale di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalle norme cui si intende derogare.

3.7 - VALIDITÀ DEL NULLA OSTA PROVVISORIO (NOP)

Per effetto della legge 7.12.1984 n. 818 (*Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi...*) i comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26.7.1965, n. 966, a richiesta dei titolari e previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, hanno rilasciato in passato a numerose attività un nulla osta provvisorio (NOP) che consente l'esercizio delle attività

Tale nulla osta provvisorio produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi, e pertanto nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi.

Tutti i NOP rilasciati, come è stato ribadito all'art. 7 del DPR 37/98, sono tuttora validi (anche se sul documento NOP rilasciato è in molti casi indicata una data di scadenza, a suo tempo prevista e poi prorogata), purché, successivamente alla data di rilascio, non siano poi intervenute modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Nei casi in cui siano intervenute modifiche di tal genere, il NOP è da considerare decaduto, e l'attività deve avviare le procedure ordinarie previste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previa acquisizione del parere di conformità sul progetto.

Viceversa, per le attività in cui non sono intervenute modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, per effetto dell'art. 7 del DPR 37/98 la validità del NOP si deve ritenere prorogata fino alla data prevista nelle norme transitorie delle singole normative di prevenzione incendi per le varie attività, che indicheranno per quali aspetti ed in quali tempi le attività esistenti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni al fine dell'ottenimento del CPI.

Pertanto, entro quella data, ogni attività attualmente in possesso di NOP valido dovrà comunicare l'avvenuto adeguamento secondo le norme transitorie, dovrà richiedere il rilascio del CPI secondo le nuove norme procedurali, e potrà contestualmente richiedere la "autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività".

Nella tabella successiva vengono indicati i termini di adeguamento attualmente già previsti dalle norme transitorie vigenti per alcune attività normate.

ATTIVITÀ (DM 16.2.1982)	TERMINE DI ADEGUAMENTO
94 – edifici civile abitazione	27.6.1992
90 – edifici storici destinati a musei, etc	4.3.1996
90 – edifici storici destinati a biblioteca, etc	7.10.1998
85 – edilizia scolastica	31.12.1999
84 – attività turistico alberghiere	26.4.1999
4/b – depositi di GPL con capacità > 5 m ³	12.11.2001
22 – depositi soluzioni idroalcoliche	9.6.2000
83 – locali di pubblico spettacolo	12.9.1999

A titolo esemplificativo, la normativa sui locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996) prevede che i locali esistenti devono essere adeguati entro 3 anni dalla data di entrata in vigore (quindi 12.9.1999) per alcuni aspetti di quel decreto, mentre le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza devono essere attuate immediatamente, con l'esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno dalla data di entrata in vigore.

Per quelle attività per le quali attualmente ancora non esistono normative specifiche, il DPR 37/98 prevede che queste debbano essere emanate entro 3 anni; in tali casi, saranno le future normative ad indicare i tempi utili per l'adeguamento delle attività

Si evidenzia infine (e ciò assume particolare importanza) che, attualmente, **per le attività in possesso di NOP valido, l'esercizio deve avvenire con la piena osservanza di precise condizioni di esercizio mirate alla "gestione della sicurezza"**; in particolare si segnala l'obbligo delle seguenti condizioni di esercizio:

- osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi contenute nel DM 8.3.1985.
- osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del DPR 37/98 (es.: *registro dei controlli; informazione e formazione del personale; mantenimento dell'efficienza di dispositivi, attrezzature, misure di sicurezza antincendio; etc.*).
- osservanza degli altri obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi (es.: *prescrizioni su vie ed uscite di emergenza ed altri aspetti antincendio contenuti nel D.Lgs. 626/94 e/o nel DPR 547/55; prescrizioni contenute nel DM 10.3.1998; piani di emergenza; etc.*).

Di seguito si riporta l'art. 7 del DPR 37/98 relativo al "nulla osta provvisorio":

"I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7.12.1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministero dell'Interno 8.3.1985, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 5, comma secondo, della legge 26.7.1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'Interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministero dell'interno 16.2.1982.

Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento."

3.8 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Il DPR 37/98, all'art. 9, comma 1, ha abrogato l'art. 15, comma primo, numero 5, del DPR 577/82, che prevedeva *"le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato...."*.

Per effetto di tale abrogazione le manifestazioni temporanee non sono più soggette (*in quanto tali*) al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco, e pertanto non è più necessario né richiedere il rilascio del CPI per tali manifestazioni, né inviare a questo Comando le documentazioni tecniche relative agli aspetti di sicurezza antincendio delle manifestazioni medesime.

Rimangono invece immutate le competenze della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, facente capo alla Prefettura, e quindi l'eventuale assoggettabilità di manifestazioni temporanee, secondo le indicazioni eventualmente già fornite, ai controlli di tale Commissione.

Si ritiene tuttavia importante evidenziare che, anche nei casi in cui la tipologia di una manifestazione sia tale da non assoggettarla neanche al controllo della C.P.V.L.P.S., tale esenzione dai controlli obbligatori non esenta assolutamente il titolare dell'attività dall'obbligo di attuare ed osservare, comunque, tutti i

provvedimenti di sicurezza necessari per la tutela della incolumità sia dei lavoratori addetti, sia di tutte le persone a qualsiasi titolo presenti nell'ambito dell'attività pertanto, anche in tali casi l'obbligo dell'attuazione e dell'osservanza delle misure di sicurezza necessarie é demandata comunque alla piena, esclusiva e diretta responsabilità del "titolare dell'attività".

Il Sindaco, cui compete in linea generale l'onere del rilascio dell'agibilità al fine di valutare nell'ambito dei propri poteri e competenze l'opportunità di autorizzare la manifestazione, nei casi di eventuale assenza di controlli, potrà acquisire agli atti certificazioni, sottoscritte da professionisti iscritti all'albo professionale ed abilitati nel campo della prevenzione incendi (DM 25.3.1985; legge 818/84 - art.1), attestanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e/o descritti in eventuali guide tecniche emanate al riguardo.

Rimane inteso che, nei casi in cui nell'ambito di una "manifestazione temporanea" dovessero sussistere comunque attività soggette a controlli di prevenzione incendi per effetto del DM 16.2.1982 (es.: impianti termici - serbatoi GPL - gruppi elettrogeni - etc.), i controlli di competenza VF saranno effettuati secondo le nuove procedure previste dalle normative richiamate in questa circolare, ed ivi sommariamente esposte.

3.9 - TARIFFE E DURATA DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (DM 16.2.1982)

Il DM 4.5.1998 prevede all'art. 7 che "la durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessità dell'attività soggetta a controllo. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento."

Si evidenzia che il citato art. 7 del DM 4.5.1998 prevede anche che "qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività"

Pertanto, per attività complesse, comprendenti più attività singolarmente elencate nel DM 16.2.1982, l'importo del versamento dovrà essere pari alla somma delle durate indicate per le singole attività

A titolo esemplificativo, calcoliamo l'importo del versamento per l'esame progetto di un Ospedale con 200 posti letto (attività 86 - ore 6), comprendente anche una centrale termica con potenzialità di 450 Kw (attività 91 - ore 4), ed un gruppo elettrogeno da 200 Kw (attività 64 - ore 4); in tal caso la durata complessiva del procedimento sarà di 14 ore, e l'importo del versamento sarà quello riferito a tale durata del servizio.

Inoltre si segnala che l'interessato deve consegnare anche:

- per importi del versamento superiori a Euro 77,47, una marca da bollo da Euro 1,29 da apporre a cura dell'ufficio prevenzione sulla fattura relativa al servizio.
- per le richieste di CPI, una marca da bollo da Euro 10,33 da apporre a cura dell'ufficio prevenzione sul Certificato.

La durata del servizio per ogni singola attività e per ogni specifico procedimento di prevenzione incendi, sono riportate nell'allegato VI del DM 4.5.98.

È importante notare, infine, che i procedimenti relativi ai servizi richiesti non potranno essere avviati dal Comando VF se la domanda non è formalmente corretta, e quindi i tempi previsti dal DPR 37/98 decorrono dal soddisfacimento globale sia dei requisiti relativi alla documentazione tecnica, sia dal perfezionamento amministrativo.

Per il “*perfezionamento amministrativo*”, in applicazione all'art. 6 della legge 26.07.1965, n. 966, e del D.M. 20.01.1982, si dovrà provvedere a versare mediante bollettino di versamento postale, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma necessaria secondo le indicazioni fornite in precedenza, nonché si dovranno consegnare le marche da bollo eventualmente necessarie; il numero del c/c postale su cui effettuare il versamento varia per ogni provincia; per la provincia di Udine il numero del c/c postale è 15038334.

L'attestato del versamento effettuato, e le marche da bollo eventualmente necessarie, dovranno essere consegnate unitamente alla domanda ed alla documentazione tecnica necessaria.

Se il bollettino di versamento postale non viene consegnato già precompilato dall'Ufficio Prevenzione (*e ciò potrà facilmente accadere, perché il nuovo sistema di tariffazione consente ai Comandi VF di organizzarsi in modo tale che chiunque potrà individuare facilmente e rapidamente l'importo necessario per ciascun caso*), è necessario ricordare che sul retro del c/c occorre indicare sempre la “*causale del versamento*”, che è obbligatoria qualora il destinatario sia un Ente pubblico; a tal riguardo si raccomanda di indicare sempre tutti gli elementi utili per l'individuazione del servizio e della pratica cui si riferisce il versamento (*tipo di servizio richiesto, denominazione dell'attività, n° della pratica se conosciuto, etc.; es.: **Prevenzione Incendi - Domanda di parere di conformità per l'attività..... - N° di pratica VF***).

Per completezza di informazione si riporta di seguito la tabella di cui all'allegato VI del DM 4.5.1998; si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- La tabella riporta l'elenco delle 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi contenuto nel DM 16.2.1982, ma introduce, ai soli fini della determinazione della durata dei servizi, ulteriori suddivisioni dimensionali per molte delle attività ivi elencate.

Ad esempio, le scuole (*attività 85*) vengono suddivise in 3 categorie, ed ai fini del “*parere di conformità*” la durata del servizio viene convenzionalmente determinata in 4 ore per le scuole con oltre 100 persone presenti e fino a 500, in 6 ore per le scuole con oltre 501 persone presenti e fino a 2000, in 8 ore per le scuole con oltre 2000 persone presenti.

- Nella tabella, per ogni attività e per ogni sua ulteriore suddivisione, è riportata la durata convenzionale dei procedimenti relativi al parere di conformità del progetto, al sopralluogo finalizzato al rilascio di CPI, al rinnovo di CPI.
- Per le eventuali richieste di deroga, la durata del servizio deve essere calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività e l'importo corrispondente deve essere maggiorato del cinquanta per cento.

- La tabella indica, inoltre, una particolare durata del servizio per le attività ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante; in tali casi, l'effettiva durata del servizio sarà indicata dal Comando VF, in relazione alla complessità dell'insediamento.

Recentemente il DM 21.9.1998 (*G.U. n. 239 del 13.10.1998*) ha rideterminato le tariffe orarie per i servizi a pagamento di prevenzione incendi in **Euro 41,00** per i procedimenti di esame progetto e di rinnovo di CPI, ed in **Euro 45,00** per il procedimento di rilascio di CPI.

Pertanto, calcolato il numero di ore da pagare per un procedimento, come spiegato in precedenza, basterà moltiplicare per tali valori.

Per maggiore semplicità, dopo le tabelle costituenti l'allegato VI del DM 4.5.1998, si riporta un prospetto delle nuove tariffe per i procedimenti di prevenzione incendi, già sviluppato fino ad un massimo di 30 ore; in tale prospetto è riportato anche il calcolo delle tariffe per le richieste di deroga, con gli importi già maggiorati del 50%.

ALLEGATO VI AL DM 4.5.1998**ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 966/1965 E DM 16.2.1982.**

DURATA DEL SERVIZIO (espresso in ore) AI SENSI DELLA LEGGE 966/1965				
N.	ATTIVITÀ	Parere di conformità del progetto	Rilascio del CPI	Rinnovo del CPI
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm ³ /h	6	8	4
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h - impianti - cabine	6 2	8 3	3 1
3	Depositi e rivendita di gas combustibili in bombole : a - compressi : - per capacità complessiva fino a 2 m ³ - per capacità complessiva superiore a 2 m ³	2 4	3 6	1 2
	b - disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) : - per quantitativi complessivi fino a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	2 4	3 6	1 2
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi : a - compressi : - per capacità complessiva superiore a 2 m ³ - per capacità complessiva superiore a 2 m ³	2 4	3 6	1 2
	b - disciolti o liquefatti : - per quantitativi complessivi fino a 5 m ³ - per quantitativi complessivi superiori a 5 m ³ e fino a 50 m ³ - per quantitativi complessivi superiori a 5° m ³	2 5 7	3 6 9	1 3 4
5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi : a - compressi per capacità complessiva superiore a 3 m ³ b - liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m ³	4 4	6 6	2 2
6	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	8	10	--
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione - impianti singoli - impianti misti (gpl e metano)	6 8	8 10	3 4
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti - fino a 10 addetti - oltre 10 addetti	4 6	6 8	2 3
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	4	6	2
10	Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi	6	8	3
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	4	6	2

DURATA DEL SERVIZIO (espresso in ore) AI SENSI DELLA LEGGE 966/1965				
N.	ATTIVITÀ	Parere di conformità del progetto	Rilascio del CPI	Rinnovo del CPI
12	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	6	8	3
13	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 8,5 m ³	6	8	3
14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili	6	8	3
15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva fino a 25 m ³ - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m ³ e fino a 3000 m ³ - per capacità geometrica complessiva superiore a 3000 m ³	2	3	1
		5	6	3
		7	9	4
16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva fino a 10 m ³ - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m ³	2	4	1
		4	6	2
17	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m ³ - per quantitativi fino a 25 m ³ - per quantitativi oltre 25 m ³	2	3	1
		4	6	2
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	4	6	2
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri, lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	4	6	2
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: - con quantitativi fino a 1.000 kg - con quantitativi superiori a 1.000 kg	2	4	1
		4	6	2
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili oltre 5 addetti	4	6	2
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità superiore a 10 m ³ - con capacità superiore a 10 m ³	2	4	1
		4	6	2
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5	6	8	3
24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici - stabilimenti - depositi	8	10	4
		6	8	3

DURATA DEL SERVIZIO (espresso in ore) AI SENSI DELLA LEGGE 966/1965				
N.	ATTIVITÀ	Parere di conformità del progetto	Rilascio del CPI	Rinnovo del CPI
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai D.M. 18.10.1973 e 18.9.1975, e successive modificazioni ed integrazioni	2	4	1
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori - stabilimenti - depositi	8 6	10 8	4 3
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-ferrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici - stabilimenti - depositi	8 6	10 8	4 3
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette ad accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili - stabilimenti - depositi	8 6	10 8	4 3
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno - stabilimenti - depositi	8 6	10 8	4 3
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi - stabilimenti - depositi	8 6	10 8	4 3
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	6	8	3
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	6	8	3
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6	8	3
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e a leghe ad alto tenore di magnesio	6	8	3
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 quintali e relativi depositi	6	8	3
36	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6	8	3
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6	8	3
38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6	8	3
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6	8	3
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6	8	3
41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	6	8	3
42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6	8	3

DURATA DEL SERVIZIO (espresso in ore) AI SENSI DELLA LEGGE 966/1965				
N.	ATTIVITÀ	Parere di conformità del progetto	Rilascio del CPI	Rinnovo del CPI
43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li - per quantitativi fino a 500 q.li - per quantitativi superiori a 500 q.li	3	4	1
		6	8	3
44	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	4	6	2
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.	4	6	2
46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini: - fino a 500 q.li - superiori a 500 q.li e fino a 1.000 q.li - superiori a 500 q.li	3	4	1
		5	6	2
		7	8	3
47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: - fino a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li	5	6	2
		7	8	3
48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: - fino a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li	5	6	2
		7	8	3
49	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: - fino a 75 addetti - oltre 75 addetti	4	6	2
		8	10	4
50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	4	6	2
51	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	4	6	2
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	4	6	2
53	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	4	6	2
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	4	6	2
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 quintali	4	6	2
56	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	4	6	2
57	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	4	6	2

DURATA DEL SERVIZIO (espresso in ore) AI SENSI DELLA LEGGE 966/1965				
N.	ATTIVITÀ	Parere di conformità del progetto	Rilascio del CPI	Rinnovo del CPI
58	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li - fino a 500 q.li - oltre 500 q.li	3	4	1
		6	8	3
59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	6	8	3
60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	4	6	2
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6	8	3
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 quintali	4	6	2
63	Centrali termoelettriche	8	10	4
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw - per potenza complessiva fino a 100 Kw - per potenza complessiva superiore a 100 Kw	2	3	1
		4	6	2
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6	8	3
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	6	8	3
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni simili comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	6	8	3
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	8	10	4
69	Cantieri navali con oltre 5 addetti	8	10	4
70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre 5 addetti	8	10	4
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti	8	10	4
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti - officine fino a 20 autoveicoli - officine con oltre 20 autoveicoli	2	4	1
		4	6	2
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	6	8	3
74	Cementifici	6	8	3
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31.12.1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185)	4	6	2
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R.13.2.1964, n 185)	4	5	2

DURATA DEL SERVIZIO (espresso in ore) AI SENSI DELLA LEGGE 966/1965				
N.	ATTIVITÀ	Parere di conformità del progetto	Rilascio del CPI	Rinnovo del CPI
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31.12.1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.1965, n. 1704)	4	6	2
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	4	6	2
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31.12.1962, n. 1860)	4	6	2
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego : - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.	10	14	5
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	4	6	2
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti	4	6	--
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	4	6	2
	- con capienza fino a 500 posti	6	8	3
	- con capienza superiore a 500 posti e fino a 2.000 posti	8	10	4
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	4	6	2
	- fino a 100 posti letto	6	8	3
	- da 101 a 500 posti letto	8	10	4
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	4	6	2
	- fino a 500 persone presenti	6	8	3
	- da 501 a 2.000 persone presenti	8	10	4
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	4	6	2
	- fino a 100 posti letto	6	8	3
	- da 101 a 500 posti letto	8	10	4
87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. Comprensiva dei servizi e depositi	4	6	2
	- con superficie lorda fino a 1.000 m ²	6	8	3
	- con superficie lorda superiore a 1.000 m ² e fino a 5.000 m ²	8	10	4

DURATA DEL SERVIZIO (espresso in ore) AI SENSI DELLA LEGGE 966/1965				
N.	ATTIVITÀ	Parere di conformità del progetto	Rilascio del CPI	Rinnovo del CPI
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	4	6	2
	- con superficie lorda fino a 4.000 m ²	8	10	4
	- con superficie lorda superiore a 4.000 m ²			
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	6	8	--
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	8	10	--
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 Kw)	2	3	1
	- con potenzialità fino a 350 Kw	4	6	2
	- con potenzialità superiore a 350 Kw			
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	2	3	1
	- con capienza fino a 50 autoveicoli	4	6	2
	- con capienza superiore a 50 autoveicoli e fino a 300 autoveicoli	6	8	3
93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti	4	6	2
	- fino a 10 addetti - oltre 10 addetti	6	8	3
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	2	3	--
	- con altezza fino a 32 m	4	6	--
	- con altezza superiore a 32 m e fino a 50 m - con altezza superiore a 50 m	6	8	--
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29.5.1963, n. 1497	2	3	--
	- con corsa fino a 32 m - con corsa superiore a 32 m	4	6	--
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886	8	10	--
97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	8	10	--
###	#####	#####	#####	#####
--	Attività di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante (* - in relazione alla complessità dell'insediamento)	10/14*	14/20*	5/7*

Dopo avere calcolato il numero di ore da pagare per un procedimento, basterà moltiplicarle per le tariffe previste dal DM 21.9.1998; per maggiore semplicità si riporta un prospetto delle tariffe, già sviluppato fino ad un massimo di 30 ore; in tale prospetto è riportato anche il calcolo per le richieste di deroga, con gli importi già maggiorati del 50%.

NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (DM 21.9.1998)			
N° ORE	ESAME PROGETTO E RINNOVO C.P.I.	RILASCIO C.P.I.	DEROGA
1	41,00	45,00	61,50
2	82,00	90,00	123,00
3	123,00	135,00	184,50
4	164,00	180,00	246,00
5	205,00	225,00	307,50
6	246,00	270,00	369,00
7	287,00	315,00	430,50
8	328,00	360,00	492,00
9	369,00	405,00	553,50
10	410,00	450,00	615,00
11	451,00	495,00	676,50
12	492,00	540,00	738,00
13	533,00	585,00	799,50
14	574,00	630,00	861,00
15	615,00	675,00	922,50
16	656,00	720,00	984,00
17	697,00	765,00	1045,50
18	738,00	810,00	1107,00
19	779,00	855,00	1168,50
20	820,00	900,00	1230,00
21	861,00	945,00	1291,50
22	902,00	990,00	1353,00
23	943,00	1035,00	1414,50
24	984,00	1080,00	1476,00
25	1025,00	1125,00	1537,50
26	1066,00	1170,00	1599,00
27	1107,00	1215,00	1660,50
28	1148,00	1260,00	1722,00
29	1189,00	1305,00	1783,50
30	1230,00	1350,00	1845,00

- Le nuove tariffe riportate nella tabella sono in vigore con decorrenza 28.10.1998, per effetto del DM 21.9.1998 (G.U. n. 239 del 13.10.1998).
- Per individuare correttamente la tariffa da pagare per ogni singolo procedimento, occorre sommare le ore relative ad ogni singola attività per cui si richiede il controllo, e poi leggere l'importo totale nel prospetto soprastante, in corrispondenza della durata complessiva del servizio .

3.10 - MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE NUOVE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Le recenti normative in tema di prevenzione incendi hanno profondamente cambiato le procedure, e questo comporta, necessariamente, anche il cambiamento della modulistica fino ad ora utilizzata, o anche l'introduzione di nuova modulistica per aspetti innovativi.

Alla luce dell'esperienza maturata, in campo nazionale è stata predisposta una nuova modulistica che bene si adatta alle reali esigenze delle nuove procedure di prevenzione incendi.

Pertanto, in molti casi può risultare utile per il titolare dell'attività e/o per i professionisti, nell'applicazione delle nuove procedure, poter disporre della modulistica già predisposta, che è arricchita da elementi di guida alla compilazione ed alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria per le diverse procedure di prevenzione incendi.

Nella modulistica si propongono alcuni fac-simili relativi agli aspetti maggiormente ricorrenti:

• MOD. PIN-10	Modello di domanda per la <i>"RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO"</i>
• MOD. PIN-10.bis	<i>ISTRUZIONI SULLA REDAZIONE DEL PROGETTO</i> , della relazione tecnica e degli elaborati grafici, finalizzati all'ottenimento del parere di conformità antincendio

• MOD. PIN-11	Modello di domanda per la <i>"RICHIESTA DI RILASCIO DI CPI"</i>
• MOD. PIN-11.GPL	Modello di domanda per la <i>"RICHIESTA DI RILASCIO DI CPI"</i> per attività 4b
• MOD. PIN-11.bis	<i>Istruzioni</i> per la predisposizione della documentazione tecnica di cui all'allegato II al D.M. 4.5.1998, da allegare all'istanza di sopralluogo <i>per il rilascio del CPI</i>
• MOD. PIN-12	Modello per la <i>"DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ"</i>
• MOD. PIN-13	Modello per la <i>"CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI LAVORI ESEGUITI AL PROGETTO APPROVATO"</i>

• MOD. PIN-14	Modello di domanda per la <i>"RICHIESTA DI RINNOVO DI CPI"</i>
• MOD. PIN-16	Modello per la <i>"DICHIARAZIONE DI SITUAZIONE NON MUTATA"</i> , ai fini del <i>RINNOVO</i> e della <i>VOLTURA</i> del certificato di prevenzione incendi
• MOD. PIN-17	Modello per la <i>"PERIZIA GIURATA SULLA FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA DI DISPOSITIVI, SISTEMI ED IMPIANTI ANTINCENDIO"</i>
• MOD. PIN-18	Modello per la <i>"CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE PER SERBATOI DI GPL"</i>
• MOD. PIN-19	Modello di domanda per la <i>"RICHIESTA DI DEROGA"</i>